

PANORAMA LEGISLATIVO

N. 28 DICEMBRE 2008 – a cura di Luigi Colombini

PRESENTAZIONE

In relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, risulta quanto mai necessario seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre trentacinque anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatica e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria "cultura" di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un "affresco" in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.

Pertanto l'ISTISSESS con il presente numero inaugura uno specifico spazio dedicato alla illustrazione e commento (per gli atti più importanti e significativi) della legislazione e degli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più "mirati" in rapporto alle realizzazioni delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del "Panorama legislativo di politiche sociali" è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

La cadenza del Panorama legislativo di politica sociale avrà una frequenza quindicinale.

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 dicembre 2008

ASSISTENTI SOCIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 2008 - Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Daniela Constanta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. (GU n. 283 del 3-12-2008)

DECRETO 14 novembre 2008 - Riconoscimento, alla sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. (GU n. 284 del 4-12-2008)

BILANCIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2008 Situazione del bilancio dello Stato e Situazione trimestrale dei debiti pubblici (GU n. 288 del 10-12-2008 - Suppl. Straordinario)

EDILIZIA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 novembre 2008 - Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2008. (GU n. 281 del 1-12-2008)

Note

* La legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

* Con decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli stessi;

* La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha attribuisce al citato Fondo per l'anno 2008 la dotazione di euro 205.589.000,00;

* Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 213.

* I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

Il riparto finale è il seguente:

VALLE D'AOSTA	1.120.064,93
PIEMONTE	14.796.018,58
LOMBARDIA	33.373.952,98
LIGURIA	7.032.762,89
TRENTO	2.273.776,11
BOLZANO	2.275.031,67
VENETO	13.767.693,95
FRIULI V.G	4.511.105,98
EMILIA ROMAGNA	17.368.543,34
TOSCANA	12.989.482,63
UMBRIA	3.655.706,71
MARCHE	4.837.955,56
LAZIO	22.752.935,58
ABRUZZO	3.720.460,57
MOLISE	1.639.573,03

CAMPANIA	18.031.905,68
PUGLIA	13.831.621,84
BASILICATA	2.293.324,13
CALABRIA	5.307.891,59
SICILIA	14.981.928,68
SARDEGNA	4.807.230,86
TOTALE	205.568.967,29

IMMIGRATI

LEGGE 28 novembre 2008, n. 186

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina. (GU n. 281 del 1-12-2008)

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto a decorrere dal ((31 marzo 2009.))»;

b) al comma 5:

1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal ((31 marzo 2009.))»;

2) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al ((31 marzo 2009)) i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.».

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 (Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE) come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La disposizione dell'art. 132, comma 1-bis, del Codice, introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009.

4. L'art. 6, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005,

n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e' abrogato.

5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet (Internet Access Provider) assicurano la disponibilita' e l'effettiva univocita' degli indirizzi di protocollo internet a decorrere dal 31 marzo 2009. Fino al 31 marzo 2009 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.».

Art. 2.

Impiego del personale delle Forze armate

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu' efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente ((non superiore)) a 500 militari delle Forze armate.»;

((b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

c) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 1-bis e 2».))

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) come modificato dalla presente legge:

«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'.

1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu' efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al

31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore a 500 militari delle Forze armate.

2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi dell'art. 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

((Art. 2-bis.

Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto
alla criminalita' organizzata

1. E' disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Altre forme eventuali di finanziamento). - 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' destinare al Fondo una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge n. 44 del 1999».)

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso):

«Art. 1 (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:

a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;

b) dai rientri previsti dall'art. 2.»

- Si riporta il testo dell'art. 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura):

«Art. 18-bis (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura di cui all'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato e' surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.

2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato dal concessionario di cui all'art. 19, comma 4.

3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.».

((Art. 2-ter.

Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualita' di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4;

c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge»;

c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Ulteriore regolamento di attuazione). - 1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:

a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme gia' liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;

b) la ripetizione delle somme gia' elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori».)

Riferimenti normativi:

- Si riportano gli articoli 4 e 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (per l'argomento v. nella nota all'art. 2-bis), come modificati dalla presente legge:

«Art. 4 (Accesso al Fondo). - 1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore e' stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonche' alla rifusione

delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

- a) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale;
- b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis;
- c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo.».

«Art. 6 (Gestione delle domande per l'accesso al Fondo).

- 1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'art. 5 è disposta con deliberazione del Comitato di cui all'art. 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

- a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;
- b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
- c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione.

c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'art. 4.

c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'art. 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge.

2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.

3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno. Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.».

((Art. 2-quater.

Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302

1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo le parole: «il soggetto leso risulti essere» le parole: «, al tempo dell'evento,» sono soppresse.))

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione

fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o corrisposta da altro Stato.

2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita' permanente che comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della capacita' lavorativa.».

((Art. 2-quinquies.

Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalita' organizzata

1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice

di procedura penale;

b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte.))

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nella nota all'art. 2-quater):

«Art. 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 e' corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di piu' soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta altresì a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.».

- Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 v. nei riferimenti normativi all'art. 2-quater.

- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale:

«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1.-3. (Omissis).

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

Art. 3.

Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina

1. Per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina anche al fine di garantire la piu' rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilita' ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

((

	2008	2009	2010	2011
Ministero della giustizia	-	7.193.000	11.212.000	290.000
Ministero dell'interno	3.000.000	30.307.000	19.785.000	19.785.000
Ministero della salute	-	-	9.473.000	-
Totale	3.000.000	37.500.00	40.470.000	20.075.000

))

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perche' occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la

liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione e di espulsione, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione e' stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena e' la reclusione da uno a

quattro anni.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.».

((Art. 3-bis.

Norme in materia di indennita' spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari

1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

«1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte nello stesso giorno.

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attivita' di cui al comma 1 superi le cinque ore»;

b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attivita', anche se svolte cumulativamente:

a) partecipazione ad una o piu' udienze in relazione alle quali e' conferita la delega;

b) ogni altra attivita', diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo

svolgimento di una o piu' attivita' di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettera b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante l'approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. - 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte nello stesso giorno.

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attivita' di cui al comma 1 superi le cinque ore.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attivita', anche se svolte cumulativamente:

a) partecipazione ad una o piu' udienze in relazione alle quali e' conferita la delega;

b) ogni altra attivita', diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o piu' attivita' di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettera b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica.

3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e 2 puo' essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

4. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1589 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008
Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2008. (GU n. 288 del 10-12-2008)

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unita' da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in base ai dati forniti dal Ministero dell'interno sulle richieste inviate agli sportelli unici per l'immigrazione entro il 31 maggio 2008.

INTERVENTI ASSISTENZIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2008 - Criteri e modalita' di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, dell'ammontare del beneficio unitario e modalita' di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. (GU n. 281 del 1-12-2008)

Note

Il provvedimento costituisce il primo approccio del Governo alla attuale situazione di crisi che in particolare colpisce i cittadini meno abbienti, e rappresenta il primo intervento condotto direttamente dallo Stato centrale, a prescindere da quanto indicato nell'art. 117 della Costituzione in ordine al principio di sussidiarietà verticale e alla titolarità delle Regioni a dettare in via esclusiva norme concernenti l'assistenza.

Si può solo ricordare che negli anni '30, a fronte della crisi economica che coinvolse anche l'Italia, il regime di allora istituì gli Enti Comunali di Assistenza (legge 3.6.37, n. 847) che in ogni caso hanno costituito il primo provvedimento organico di assistenza legale obbligatoria sulla base della articolazione territoriale degli interventi assistenziali e piena responsabilità quindi del potere locale quanto a gestione e realizzazione di interventi organici di contrasto alla povertà. Tenuto conto della complessità del provvedimento, se ne riporta il testo integrale.

PREMESSA

Le disposizioni della legge 133/2008

* L' art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

- al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;

- al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

- al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, de:

a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti

pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio;

- al comma 33-bis, prevede che, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;

- al comma 34, prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni in parola, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze possa avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste Italiane S.p.a., di Sogei S.p.a. o di Consip S.p.a.;

- al comma 35, lettera b), prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale, individui un gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici;

- al comma 36, prevede che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o delle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti;

- al comma 38, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della citata carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento di altri soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, si provveda mediante utilizzo del citato Fondo;

- al comma 38-bis, prevede che entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al citato comma 33, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenti una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti.

Il quadro normativo di riferimento

* Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», in particolare l'art. 12, comma 1, concerne «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

* decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo che ha istituito, tra gli

altri, il Ministero dell'economia e delle finanze, organizzato in Dipartimenti, e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

* decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che istituisce il Segretariato generale;

* legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

* decreto 13 ottobre 2005, n. 240, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante «Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)»;

* decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

* decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati» e successive modificazioni;

* decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

* decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

* Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

* decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

* decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, di approvazione del «Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

* decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).»;

* decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

* regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

* nota dell'Agenzia delle entrate n. 128414 del 26 agosto 2008, recante elementi informativi ai fini dell'attuazione del citato art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008;

* decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 96257 del 2 settembre 2008 recante variazione di bilancio per la dotazione iniziale del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 170 milioni di euro.

LE DISPONIBILITA' FINANZIARIA

In considerazione della variabilita' delle giacenze, derivante anche dalla natura delle fonti di alimentazione del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, si rendono necessari meccanismi di modulazione degli impegni di spesa atti a garantire in ogni caso la copertura dei benefici concessi con le risorse disponibili;

LA CARATTERISTICA DELLA CARTA ACQUISTI E DESTINATARI

- A norma del citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, la carta acquisti deve essere destinata ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico e che a tal fine, a norma del comma 33 del medesimo articolo, debbano essere utilizzati idonei strumenti atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
- L'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, rappresenta uno strumento idoneo per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari;
IL RUOLO DELL'INPS
- Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, puo' avvalersi di enti pubblici ai fini dell'attuazione del comma 32 del medesimo articolo e l'Istituto nazionale previdenza sociale e' ente pubblico previdenziale con specifica competenza nell'erogazione di benefici sociali e che provvede, tra l'altro, al pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito e di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose;
- Considerato, pertanto, che l'Istituto nazionale previdenza sociale e' in possesso delle competenze e dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attivita' di Soggetto attuatore dell'intervento;
 - Con la nota n. 8270 del 10 settembre 2008 con la quale l'INPS ha comunicato la propria disponibilita' a svolgere le attivita' di Soggetto attuatore, come individuate nel presente decreto;
 - Ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, ci si avvale dell'INPS per lo svolgimento di alcune attivita' funzionali all'attuazione della disposizione di cui al citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008.

LA DISPOSIZIONE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Cittadino residente»: cittadino italiano regolarmente registrato nell'Anagrafe della Popolazione Residente, i cui dati anagrafici e successive variazioni sono accertati attraverso il sistema INA-SAIA gestito dal Ministero dell'interno;

b) «ISEE»: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

c) «Trattamenti»: l'importo annuo dei trattamenti forniti, a qualsiasi titolo, anche se non fiscalmente imponibili, dall'Istituto nazionale previdenza sociale e dagli enti erogatori di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni, con esclusione dei soli importi relativi ad arretrati;

d) «Amministrazione responsabile»: il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro;

e) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale previdenza sociale;

f) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;

g) «Convenzione di gestione»: la convenzione regolante il rapporto tra il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero il soggetto di cui questo si avvale ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, e il Gestore del servizio;

h) «Carta Acquisti»: la carta acquisti di cui al citato art. 81, comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008;

- i) «Beneficiario»: il Cittadino residente in possesso dei requisiti per l'ottenimento della Carta Acquisti;
- j) «Titolare»: il soggetto cui e' intestata la Carta Acquisti;
- k) «Fondo»: il Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;
- l) «Immobile ad uso abitativo»: un immobile di categoria catastale da A1 a A9, o A11;
- m) «Bimestre»: ciascun bimestre solare che inizia il primo del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre;
- n) «Soggetto incapiente»: soggetto che possiede un reddito complessivo di cui all'art. 8 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avente un'imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo Testo unico, delle ritenute, non supera euro 10,33; il reddito citato fa riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente al momento di richiesta o di verifica, fatta salva la facolta' del richiedente di rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito al reddito relativo al periodo d'imposta immediatamente antecedente.

Art. 2.

Attivita' dell'Amministrazione responsabile

1. L'Amministrazione responsabile, titolare del trattamento dei dati personali necessari all'attuazione del citato art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008 e del presente decreto, svolge le seguenti attivita':

- a) esercita la facolta' di avvalersi di altri soggetti ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008 e li designa responsabili del trattamento dei dati personali, anche sotto i profili della sicurezza, come previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- b) svolge, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, funzioni di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008 e di cui al presente decreto;
- c) emana, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, direttive e istruzioni al Soggetto Attuatore;
- d) emana, nei limiti previsti dalla Convenzione di gestione, direttive e istruzioni al Gestore del servizio;
- e) individua, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, i casi di disattivazione delle Carte Acquisti;
- f) gestisce il conto corrente di Tesoreria di cui all'art. 11, rendendone il conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- g) dispone ed effettua controlli, anche avvalendosi della Guardia di Finanza e del Soggetto Attuatore, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari o sulle rendicontazioni predisposte dal Soggetto Attuatore e dal Gestore del servizio;
- h) stabilisce, in conformita' alla normativa, i criteri e le modalita' di versamento al Fondo da parte di soggetti privati e pubblici;
- i) dispone, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le iniziative di comunicazione di cui

all'art. 14;

j) predispone, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 3.

Attivita' del Soggetto Attuatore

1. Il Soggetto Attuatore, che agisce anche in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali, svolge, anche attraverso l'adozione di idonei strumenti informatici, le seguenti attivita':

a) predispone lo schema dei moduli di richiesta corredato di idonea informativa sul trattamento dei dati personali, da compilare a cura dei richiedenti il beneficio;

b) acquisisce le informazioni funzionali alla verifica della compatibilita' dei requisiti in possesso dei richiedenti con i requisiti di cui all'art. 5, individuando i casi in cui le informazioni sono acquisite direttamente dalle Amministrazioni o dagli enti detentori, ovvero quelli in cui ricorrere alle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) individua le modalita' di accertamento e verifica periodica della compatibilita' delle informazioni, sulla base delle informazioni acquisite tramite le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero presenti nelle basi dati delle Amministrazioni o enti detentori al momento in cui viene effettuata la verifica, con i requisiti di cui all'art. 5;

d) individua i periodi temporali cui le informazioni acquisite dalle Amministrazioni o enti detentori, o forniti dai richiedenti, devono fare riferimento;

e) dispone, una volta acquisite le richieste, l'avvio degli accrediti a favore dei titolari delle carte, previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5;

f) autorizza, ai sensi dell'art. 5, l'eventuale intestazione della Carta Acquisti a soggetto diverso dal beneficiario;

g) dispone la misura degli accrediti periodici da effettuare sulle Carte Acquisti, e tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5;

h) dispone, nei casi individuati dall'Amministrazione responsabile, la disattivazione della Carta Acquisti intestata al beneficiario o al suo avente titolo ai sensi dell'art. 5;

i) predispone una relazione annuale sulle attivita' svolte, secondo indicazioni fornite dall'Amministrazione responsabile, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

Attivita' del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio, che agisce in applicazione della Convenzione di gestione, anche in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali, svolge le seguenti attivita':

a) riceve e verifica la conformita' delle richieste di accesso al beneficio effettuate dai potenziali beneficiari o dai loro aventi titolo, mettendo a disposizione, a tal fine, una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio dello Stato;

b) trasmette telematicamente le richieste al soggetto attuatore,

secondo modalita' stabilite nella Convenzione di gestione;

c) produce, emette e distribuisce le Carte Acquisti, secondo specifiche tecniche stabilite nella Convenzione di gestione;

d) esegue gli accrediti periodici di ciascuna Carta Acquisti sulla base delle disposizioni del Soggetto Attuatore, secondo modalita' stabilite nella Convenzione di gestione;

e) disattiva la Carta Acquisti sulla base delle disposizioni del Soggetto Attuatore;

f) fornisce un idoneo servizio di informazioni al pubblico, secondo modalita' stabilite nella Convenzione di gestione;

g) gestisce tutti i rapporti amministrativi inerenti i compiti di cui alle precedenti lettere, ivi inclusi l'invio di comunicazioni ai titolari della Carta Acquisti, la digitalizzazione, archiviazione e conservazione della documentazione ai soli fini e limitatamente all'attuazione delle finalita' previste dall'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, la rendicontazione al soggetto attuatore, la protezione della documentazione e dei dati acquisiti;

h) riceve gli ordini e raccoglie i pagamenti relativi ai servizi sostitutivi di cui all'art. 8, comma 4;

i) assicura all'Amministrazione responsabile o ai soggetti di cui questa si avvale a fini di accertamento, l'accesso alla documentazione cartacea ed elettronica relativa alla gestione del servizio;

j) predispone una rendicontazione, corredata di una relazione, delle attivita' svolte, secondo specifiche tecniche stabilite nella Convenzione di gestione.

Art. 5.

Beneficiari e titolari

1. La Carta Acquisti e' concessa ai Cittadini residenti in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:

a) avere eta' non inferiore ad anni 65;

b) essere un Soggetto incapiente;

c) non godere di Trattamenti, oppure godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000; nel caso in cui l'importo dei trattamenti dipenda da redditi propri, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a euro 6.000; i redditi propri da considerare sono quelli rilevanti ai fini della definizione dell'ammontare dei trattamenti;

d) avere un ISEE, in corso di validita', inferiore a euro 6.000;

e) non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge:

i) intestatario/i di piu' di una utenza elettrica domestica;

ii) intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;

iii) intestatario/i di piu' di una utenza del gas;

iv) proprietario/i di piu' di un autoveicolo;

v) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile ad uso abitativo;

vi) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;

vii) titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE di cui alla precedente lettera d), superiore a euro 15.000;

f) non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura di lunga degenza o detenzione in istituti di pena;

Oppure in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:

g) avere eta' inferiore ad anni 3;

h) avere ISEE, in corso di validita', inferiore a euro 6.000;

i) non essere, insieme agli esercenti la potesta' o ai soggetti affidatari:

i) intestatari di piu' di una utenza elettrica domestica;
 ii) intestatari di piu' di una utenza elettrica non domestica;
 iii) intestatari di piu' di due utenze del gas;
 iv) proprietari di piu' di due autoveicoli;
 v) proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile ad uso abitativo;
 vi) proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
 vii) titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE di cui alla precedente lettera h), superiore a euro 15.000.

2. I tutori, gli esercenti la potesta' sui beneficiari e i soggetti affidatari hanno titolo a richiedere l'intestazione della Carta Acquisti. In caso di esercizio della potesta' su piu' di un minore beneficiario, puo' essere richiesto l'accredito di piu' benefici sulla medesima Carta.

3. I Beneficiari con impedimenti di natura fisica possono chiedere l'intestazione della Carta Acquisti a persone di fiducia, presentando motivata richiesta, secondo modalita' stabilite dal Soggetto Attuatore, da rinnovarsi periodicamente. Il medesimo soggetto non puo' essere indicato da piu' di due Beneficiari, fatti salvi i seguenti casi:

a) tutori che posseggono piu' deleghe per espresso incarico dell'autorita' giudiziaria;

b) soggetti che, per ragioni del loro ufficio, utilizzano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza per anziani oppure di residenti che vivono in comunita' di anziani o comunita' religiose.

Art. 6.

Modalita' di consegna della Carta Acquisti

1. I cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, o gli aventi titolo ai sensi del medesimo articolo, presentano richiesta della Carta Acquisti al Gestore del servizio secondo modelli predisposti dal Soggetto Attuatore.

2. Il Gestore del servizio, previa verifica della sua conformita', comunica la richiesta per via telematica al Soggetto Attuatore e consegna al richiedente una Carta Acquisti, priva di disponibilita' finanziaria, intestata al Beneficiario ovvero al suo avente titolo, fermo restando che solo con l'accreditamento di cui all'art. 9 si verifica l'ammissione ai benefici della Carta Acquisti.

Art. 7.

Beneficio concesso

1. Ai titolari della Carta Acquisti e' concessa, per ciascun Bimestre, previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, nonche' della disponibilita' di risorse nel conto di cui all'art. 11, una disponibilita' pari a un sesto dell'importo unitario di cui al comma 3.

2. Le disponibilita' concesse in un Bimestre e non spese in tale Bimestre possono essere utilizzate al massimo entro i due Bimestri successivi.

3. L'importo unitario del beneficio, rapportato su base annuale, comunque riconosciuto fatta salva la disponibilita' di risorse nel conto di cui all'art. 11, e' pari a euro 480,00 (quattrocentoottanta/00).

4. L'importo unitario del beneficio puo' essere modulato per diverse categorie di Beneficiari, con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per tenere conto dei vincoli di cui all'art. 12, comma 3.

Art. 7.

Beneficio concesso

1. Ai titolari della Carta Acquisti e' concessa, per ciascun Bimestre, previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, nonche' della disponibilita' di risorse nel conto di cui all'art. 11, una disponibilita' pari a un sesto dell'importo unitario di cui al comma 3.

2. Le disponibilita' concesse in un Bimestre e non spese in tale Bimestre possono essere utilizzate al massimo entro i due Bimestri successivi.

3. L'importo unitario del beneficio, rapportato su base annuale, comunque riconosciuto fatta salva la disponibilita' di risorse nel conto di cui all'art. 11, e' pari a euro 480,00 (quattrocentoottanta/00).

4. L'importo unitario del beneficio puo' essere modulato per diverse categorie di Beneficiari, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per tenere conto dei vincoli di cui all'art. 12, comma 3.

Art. 8.

Modalita' di fruizione del beneficio

1. La Carta Acquisti e' finalizzata all'acquisto da parte del Titolare di beni destinati al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie del Beneficiario.

2. La Carta Acquisti deve poter essere fruibile direttamente, come strumento di pagamento, su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale.

3. La Convenzione di gestione individua le categorie di esercizi, associabili alla vendita di generi alimentari o al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas, in cui e' consentito l'utilizzo della Carta Acquisti e disciplina eventuali ulteriori limitazioni all'uso, di carattere geografico o telematico, al fine di ridurre possibili abusi.

4. Al fine di assicurare la fruibilita' del beneficio nelle aree in cui non sono diffusi terminali di pagamento elettronico, l'Amministrazione responsabile puo' individuare, per i Titolari che ne fanno richiesta, servizi sostitutivi di consegna di buoni di acquisto.

Art. 9.

Accreditamenti

1. All'inizio di ciascun Bimestre, il soggetto attuatore, previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, nonche' della disponibilita' di risorse nel conto di cui all'art. 11, comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilita' da accreditare o da ritirare su ciascuna Carta in applicazione dell'art. 7.

2. Il primo accreditamento, previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, e' effettuato nel Bimestre successivo alla data di richiesta.

3. In sede di prima applicazione, per le domande pervenute entro il

31 dicembre 2008, tenuto conto del termine di attuazione previsto dall'art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, il primo accreditamento e' disposto immediatamente alla verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, e include, oltre alla disponibilita' dell'ultimo Bimestre 2008, anche la disponibilita' relativa al mese di ottobre 2008, pari ad un dodicesimo del beneficio unitario. L'accREDITamento del primo Bimestre 2009, da effettuarsi previa verifica della disponibilita' di risorse nel conto di cui all'art. 11, puo' essere posposto al mese di febbraio 2009.

Art. 10.

Rideterminazione della misura delle soglie di accesso al beneficio e sospensione degli accrediti

1. Nel caso in cui risultino risorse disponibili nel Fondo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, potranno essere rimodulati, per l'estensione del beneficio, la misura delle soglie di cui all'art. 5, ovvero il beneficio unitario di cui all'art. 7, oppure potranno essere incluse ulteriori tipologie di soggetti beneficiari.

2. In caso di insufficienza delle risorse disponibili nel Fondo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, saranno rimodulati, fino al ristabilimento della compatibilita' finanziaria, la misura delle soglie di cui all'art. 5, ovvero il beneficio unitario di cui all'art. 7. Ove necessario, sono disposte la sospensione degli accrediti di cui all'art. 9, comma 1 e la disattivazione delle Carte Acquisti, da effettuarsi rispettivamente a cura del Soggetto Attuatore e del Gestore del servizio.

3. Le nuove misure delle soglie e i nuovi importi del beneficio unitario si applicano a tutte le richieste di nuove Carte e a tutti gli accrediti sulle Carte attive successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma precedente.

Art. 11.

Risorse finanziarie del Fondo

1. Le disponibilita' attuali e future del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione responsabile.

Art. 12.

Versamenti a titolo spontaneo e solidale

1. I versamenti a titolo spontaneo e solidale da parte dei privati sono effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.

2. L'Amministrazione responsabile disciplina le modalita' di versamento dei contributi a titolo spontaneo e solidale da parte dei soggetti privati.

3. I soggetti privati, nel rispetto della destinazione del Fondo e della disciplina di cui al comma 2, possono vincolare l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi.

Art. 13.

Trattamento e riservatezza dei dati personali

La Convenzione di gestione, nel rispetto del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, disciplina le modalita' di trattamento dei dati personali acquisiti e trattati dai soggetti di cui si avvale l'Amministrazione responsabile secondo quanto previsto dal decreto-legge, n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 14.

Iniziative di comunicazione

1. Ai soggetti che risultano potenzialmente beneficiari della Carta Acquisti, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione responsabile, puo' essere inviata comunicazione postale recante le modalita' di ottenimento del beneficio e indicazioni per l'eventuale presentazione di ulteriore documentazione, ai fini dell'ottenimento della Carta.

2. Le comunicazioni postali di cui ai commi precedenti sono incluse in buste in bianco non associabili al programma.

Art. 15.

Disegno della carta

1. La Carta Acquisti non e' personalizzata e non riporta stampato il nome dell'intestatario. Sulla Carta possono essere riportati i simboli della Repubblica e i colori nazionali ed uno o piu' simboli che consentano il riconoscimento della carta stessa, ai soli fini di consentire l'associazione della carta a benefici accessori a favore dei Beneficiari.

Art. 16.

Spese di attuazione

1. La disponibilita' del Fondo e' destinata all'erogazione del beneficio di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Alle spese attuative connesse all'erogazione del beneficio di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi destinati a tale scopo versati da soggetti privati ai sensi dell'art. 12, delle risorse affluite al conto di cui all'art. 11 e a valere sullo stesso conto.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2008

DECRETO 7 novembre 2008 - Integrazione dei criteri e delle modalita' di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, del beneficio unitario e modalita' di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. (GU n. 281 del 1-12-2008)

Note

Art. 1.

Al decreto prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, di cui al preambolo, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'art. 1, comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) 'Soggetto incapiente': soggetto la cui imposta netta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulta pari a zero con riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente al

momento di richiesta o di verifica, fatta salva la facoltà del richiedente di rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito all'imposta netta relativa al periodo d'imposta immediatamente antecedente»;

b) all'art. 5, comma 1, lettera c), dopo le parole «oppure godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000» sono aggiunte le seguenti: «o di importo inferiore a 8.000 euro se di età pari o superiore a 70 anni»; le parole «il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti «il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie»;

c) all'art. 6, alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione si riserva di procedere, anche successivamente all'accreditamento, alla verifica delle eventuali dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio, nonché alla sospensione della disponibilità residua della Carta Acquisti nel caso di non conformità ai requisiti di cui all'art. 5».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

PARI OPPORTUNITA'

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 novembre 2008 - Nomina della consigliera nazionale di parità effettiva.
 (GU n. 283 del 3-12-2008)

PREVIDENZA

DPCM 29 ottobre 2008

Individuazione dei soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pensione per i pubblici dipendenti.
 (GU n. 285 del 5-12-2008)

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria»;

Visto l'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo

5 dicembre 2005, n. 252;

Visto l'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;

Visti gli atti di indirizzo emanati dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, per la definizione degli accordi collettivi in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti e, in particolare, gli atti di indirizzo del 27 ottobre 1999 e del 18 gennaio 2007, con i quali si da' mandato all'ARAN di procedere alla definizione degli accordi sui fondi pensione relativamente ad aggregazioni di comparti;

Visto il D.P.C.M. 20 dicembre 1999, come modificato con D.P.C.M. 2 marzo 2001, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei dipendenti pubblici;

Visto il D.P.C.M. 2 maggio 2003, con il quale sono stati individuati i soggetti competenti a designare i componenti di parte datoriale nei primi organi collegiali dei fondi pensione dei dipendenti pubblici;

Visto il D.P.C.M. 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione on.le prof. Renato Brunetta e' stato delegato all'attuazione del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 sulle materie relative al lavoro pubblico;

Ritenuto necessario ridefinire e rendere uniformi le modalita' di designazione dei rappresentanti di parte datoriale nei primi organi collegiali, nell'assemblea dei delegati e negli organi collegiali dei fondi di previdenza complementare destinati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata l'esigenza di mantenere gli effetti dei provvedimenti gia' adottati per l'avvio dei fondi di pensione complementare per i lavoratori della scuola e per i lavoratori dei comparti regioni - autonomie locali - sanita';

Sentito l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, previsto dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, il quale ha espresso nella seduta del 28 agosto 2007 parere positivo sullo schema di decreto;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha espresso nella seduta del 14 febbraio 2008 parere favorevole sullo schema di decreto relativamente ai fondi pensione per i lavoratori dei comparti delle regioni e autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Primi organi collegiali

1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dei primi organi collegiali rappresentanti di parte datoriale sono designati, su proposta dei competenti comitati di settore di cui all'art. 41, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e nominati in sede di atto costitutivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'art. 74, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Nell'ambito dei componenti dei primi organi collegiali di cui al comma 1 designati su proposta del comitato di settore di cui all'art. 41, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' designato un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

Assemblea dei delegati

1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rappresentanti delle amministrazioni medesime nella assemblea dei delegati sono designati, su proposta dei competenti comitati di settore di cui all'art. 41, comma 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 3.

Organi collegiali

1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le liste dei candidati per l'elezione, da parte dell'Assemblea dei delegati, dei componenti, in rappresentanza delle amministrazioni, nel consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori contabili sono predisposte dai competenti comitati di settore di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le modalita' stabilite nelle fonti istitutive.

Art. 4.

Norme finali

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2003 n. 201, e' abrogato.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati per il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola «Espero», ed i provvedimenti gia' adottati per il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dei comparti Regioni **-Autonomie locali - Sanita' «Perseo»**.

COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 5/2008 adottata in data 18 aprile 2008 dall'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale - EPAP. (GU n. 286 del 6-12-2008)

Con ministeriale n. 24/IX/0015661/PLUR-L-9 del 22 ottobre 2008 e' stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5/2008 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 18 aprile 2008, concernente il nuovo testo del Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, previsto

dall'articolo 19-bis del Regolamento per l'attuazione delle attivita' statutarie.

COMUNICATO

Approvazione della delibera adottata in data 6 ottobre 2007 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali. (GU n. 286 del 6-12-2008)

Con ministeriale n. 24/IX/0014374/RAG-L-44 del 1 ottobre 2008 e' stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 6 ottobre 2007, recante la modifica degli articoli 44 e 45 del Regolamento di esecuzione concernenti, rispettivamente, le comunicazioni obbligatorie e il pagamento dei contributi.

COMUNICATO

Approvazione della delibera adottata in data 24 luglio 2008 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali. (GU n. 286 del 6-12-2008)

Con ministeriale n. 24/IX/0015719/RAG-L-50 del 23 ottobre 2008 e' stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 24 luglio 2008, con la quale sono stati aggiornati all'anno 2008 i tassi annui di capitalizzazione per la totalizzazione dei periodi assicurativi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CONCORSO (scad. 23 gennaio 2009)

Concorso per il conferimento di borse di studio, in favore dei figli e orfani di iscritti e di pensionati I.N.P.D.A.P., per la frequenza delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Anno scolastico 2007/2008. (GU n. 96 del 9-12-2008)

Borse di studio a concorso: n. 5.700 borse di studio a favore dei figli e orfani di iscritti e di pensionati I.N.P.D.A.P., ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, art. 1, comma 1, lettera d) e art. 11, comma 1, lettera a), di cui:

n. borse 1000			
			per la frequenza dell'ultimo anno della scuola secondaria di
	da € 750,00		primo grado
			per la frequenza dei primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (ginnasi, licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, conservatori e corsi di formazione professionale, questi ultimi di durata non
n. 3500 borse	da € 750,00		inferiore a 6 mesi)
			per la frequenza del quinto

n. 1200 borse | da € 1.000,00 * | anno della scuola secondaria di
 |secondo grado

* La somma viene elevata fino a € 1.500 nel caso in cui all'atto di domanda sia avvenuta l'iscrizione a corsi di laurea universitari.

E prevista una maggiorazione del 30% degli importi di borse di studio per i giovani disabili.

L'Istituto si riserva la facoltà di aumentare fino ad un massimo del cinque per cento il numero delle borse di studio messe a concorso per sopravvenute esigenze conseguenti a situazioni oggettive cui necessiti disporre sanatoria.

Le borse di studio eventualmente non utilizzate per mancanza di beneficiari saranno conferiti in favore degli idonei non vincitori appartenenti ad altri corsi di studio, secondo l'ordine di graduatoria.

Requisiti per l'ammissione al concorso.

Possono partecipare al concorso i figli e gli orfani di iscritti e di pensionati I.N.P.D.A.P., ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, art. 11, comma 1, lettera a).

Sono equiparati ai figli legittimi degli iscritti (e se deceduti agli orfani degli stessi), i legittimati, i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati.

Per la sola predisposizione delle graduatorie, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.

Sono esclusi dai benefici in questione:

coloro che hanno fruito o fruiscono, per l'anno scolastico oggetto del concorso, di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre Istituzioni. Per benefici analoghi si intendono prestazioni in denaro o natura di valore comunque superiore al 50% dell'importo della borsa o beneficio messo a concorso.

I soggetti aventi diritto, di cui sopra, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Per le scuole secondarie di primo grado:

1) non essere in ritardo, nella carriera scolastica, per più di un anno, ad eccezione dei concorrenti giovani disabili;

2) aver conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado, al termine dell'anno scolastico 2007/2008, con valutazione non inferiore a «ottimo»;

3) che appartengono a famiglie il cui indicatore assoluto I.S.E.E. riferito ai redditi dell'anno 2007 non sia superiore a euro 13.000,00.

Per le scuole secondarie di secondo grado:

1) non essere in ritardo, nella carriera scolastica, per più di due anni, ad eccezione dei concorrenti giovani disabili;

2) aver conseguito la promozione o diploma, al termine dell'anno scolastico 2007/2008, con votazione non inferiore a:

- 8/10 per coloro che abbiano frequentato corsi delle scuole secondarie di secondo grado o equiparate;

- 80/100 per coloro che abbiano sostenuto il diploma di superamento dell'esame di stato o titolo equiparato;

3) che appartengono a famiglie il cui indicatore assoluto I.S.E.E. riferito ai redditi dell'anno 2007 non sia superiore a euro 13.000,00;

4) per gli studenti iscritti ai conservatori di musica ed ai centri di formazione professionale, aver conseguito la licenza di scuola media inferiore. I concorrenti iscritti al conservatorio ed ai corsi di formazione professionale non dovranno aver superato i 20 anni di età alla data di inizio dell'anno scolastico 2007/2008. I concorrenti iscritti al conservatorio, inoltre, dovranno aver frequentato, da non ripetente, «anni principali» esclusi quelli di

«esperimento».

Modalita' e termini di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul modello da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'INPDAP o da ricavare dal sito Internet dell'Istituto all'indirizzo www.inpdap.gov.it nella sezione «Bandi, concorsi e graduatorie» o nella sezione «Modulistica».

Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate o spedite, a pena di decadenza, entro e non oltre il 23 gennaio 2009, alla sede I.N.P.D.A.P.:

della provincia dove e' ubicato l'ente datore di lavoro di appartenenza dell'iscritto, nel caso in cui la domanda riguardi figli e orfani di iscritti;

della provincia dove e' ubicata la residenza, nel caso in cui la domanda riguardi figli e orfani di pensionati.

Nel caso di spedizione a mezzo posta, fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o inviate oltre i termini previsti dal presente bando e quelle presentate o inviate, sia pure nei termini previsti, ad altre amministrazioni.

Le domande presentate o spedite per posta o fax, ai medesimi uffici provinciali, dovranno essere corredate dell'attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi del solo anno 2007. La predetta attestazione, rilasciata su presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva unica prevista dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, puo' essere richiesta agli sportelli I.N.P.S. o ai CAF. Si richiede che il calcolo venga effettuato in riferimento esclusivamente ai redditi dell'anno 2007 di tutti i membri del nucleo familiare di appartenenza.

Coloro i quali non presenteranno tale attestazione, verranno automaticamente esclusi dalla partecipazione al concorso. Sara' quindi del tutto inutile presentare domanda senza tale attestazione.

Ulteriore documentazione potra' essere richiesta ad integrazione di quella presentata per una migliore valutazione dei requisiti sopra indicati.

L'INPDAP effettuera' controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive (articoli 71 e 72 del testo unico sulla documentazione amministrativa - decreto del Presidente della Repubblica n. 45/2000).

Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsita' negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verita', i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste.

Ammissione e graduatorie.

Le graduatorie del concorso, con precedenza assoluta per gli orfani e per i disabili, saranno predisposte come segue:

scuola secondaria di primo grado:

sulla base del solo indicatore ISEE;

scuola secondaria di secondo grado, dal primo al quarto anno di corso o equivalenti:

sulla base della somma algebrica tra il punteggio della votazione media conseguita dallo studente al termine dell'anno scolastico 2007/2008 e quello relativo al punteggio corrispondente alla classe di indicatore I.S.E.E., come di seguito indicato:

fino a € 4.000,00, punti 3;

da € 4.000,01 a € 8.000,00, punti 2;

da € 8.000,01 a € 13.000,00, punti 1;

scuola secondaria di secondo grado, esame di stato (diploma o titolo equivalente):

sulla base della somma algebrica tra il punteggio della votazione conseguita dallo studente al termine dell'anno scolastico 2007/2008 e quello relativo al punteggio corrispondente alla classe

di indicatore I.S.E.E., come di seguito indicato:

- fino a € 4.000,00, punti 30;
- da € 4.000,01 a € 8.000,00, punti 20;
- da € 8.000,01 a € 13.000,00, punti 10.

Il punteggio e' determinato dal calcolo della media esatta dei voti, incluso il voto di condotta ed educazione fisica con esclusione della sola materia «religione».

Per le graduatorie delle scuole medie superiori, a parita' di punteggio complessivo, verra' data prioritata al valore I.S.E.E. inferiore.

L'esito del concorso sara' comunicato a tutti i partecipanti, dopo l'approvazione delle relative graduatorie, attraverso servizio Postel.

Eventuali motivati ricorsi dovranno essere presentati o spediti, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, alla sede INPDAP competente per territorio.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione da produrre a corredo delle domande, secondo quanto previsto dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Alle domande, da compilare in ogni loro parte, dovranno essere allegati le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione:

per i minori orfani di entrambi i genitori ovvero affidati a tutori:

dichiarazione sostitutiva di certificazione con gli estremi del provvedimento di nomina del tutore;

per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato della scuola dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dello stesso anno scolastico 2007/2008;

dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato attestante la conseguita licenza della scuola secondaria di primo grado per gli iscritti ai conservatori di musica ed ai centri di formazione professionale;

Per i corsi di studio all'estero.

L'indicazione delle valutazioni ottenute nelle scuole europee costituite nell'ambito dell'Unione europea, nelle scuole italiane all'estero ovvero per la frequenza dei corsi di studio stranieri superiori legalmente riconosciuti in Italia ed equivalenti ai corsi delle scuole italiane, dovranno essere resi a mezzo dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo quanto previsto dall'art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Dovra', altresì, essere allegata alla domanda una dichiarazione dalla quale risulti:

che il corso di studi frequentato e' riconosciuto a tutti gli effetti giuridici nell'ambito dell'ordinamento scolastico italiano;

a quali giudizi o coefficienti numerici dei corsi italiani, equiparabili a quelli frequentati all'estero, corrispondono le valutazioni di merito conseguite dal concorrente.

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente bando.

Roma, li' 24 novembre 2008

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LEGGE 4 dicembre 2008, n. 189

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. (GU n. 286 del 6-12-2008)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del ((**decreto-legge**)) 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole da: «, con la facoltà» fino a: «delle aziende ospedaliere» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.»;

c) l'ultimo periodo è sostituito ((**dai seguenti**)): «Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, puo' essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata (**nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005**), e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione puo' essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:

a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonche' l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;

b) siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.

3. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entita', la tempistica e le modalita' del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.

4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 4 e' abrogato;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.».

5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 434 milioni di euro; conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.

((Art. 1-bis

Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: «L'adozione delle iniziative» fino a: «e agli ambiti» sono sostituite dalle seguenti: «L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovra' essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti».)

((Art. 1-ter

Abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,

n. 31

1. L'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' abrogato.))

Art. 2.

Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali

1. Per l'anno 2008 conservano validita' i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

2. Per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio.

4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilita' interno, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.

6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione.

7. La certificazione di cui al comma 6 e' trasmessa, per la verifica della veridicita', alla Corte dei conti, che a tale fine puo' avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

8. In sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalita' di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

((Art. 2-bis

Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunita' montane disciolte

1. Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunita' montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali gia' erogati alle comunita' montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti.))

((Art. 2-ter

Disposizioni in materia di regime fiscale
dei carburanti per autotrazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, e' attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali puo' essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

3. La compartecipazione di cui al comma 1 e' attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalita' del presente articolo.

5. Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1 e' abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

6. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.))

((Art. 2-quater

Disposizioni per gli enti locali

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate per l'anno 2009.

4. All'articolo 160, comma 1, del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali; ».

5. All'articolo 161, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario».

6. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 151, comma 7, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;

b) all'articolo 226, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni»;

c) all'articolo 227, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;

d) all'articolo 233, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni».

7. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzia le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati.)

Art. 3.

((Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche

rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

«4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi

4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e' finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica».)

Art. 4.

Proroga di termini per gli enti locali

1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A partire dal 30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2009».

((1-bis. All'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «disciplinare entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinare entro il 31 dicembre 2009» e le parole: «entro la predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data».))

Art. 5.

Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008

1. Al comune di Roma e' assegnato un contributo ordinario di 500 milioni per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.

2. Alla copertura degli oneri si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

3. Le risorse assegnate a singoli comuni con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere utilizzate anche per le finalita' di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonche', al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo ((di cui al comma 2)). In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalita' previste dal presente comma, nell'ambito delle risorse disponibili.

((Art. 5-bis

Interventi vari in materia di spesa

1. Per il funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, degli importi indicati nell'elenco medesimo.))

Art. 6.

Disposizioni finanziarie e finali

((1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro, per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.

1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1.

1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni.))

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali Regionali effettivamente pervenuti al 12 novembre 2008, arretrati compresi

ANZIANI

LAZIO

DD 25.9.08, n.3163 - Legge regionale 20 settembre 1993, n. 53 e s.m.i. "Universita' della Terza Eta'". Approvazione piano di riparto ed assegnazione contributi anno 2008. Impegno di spesa di Euro 390.000,00 sul capitolo F17503, bilancio d'esercizio 2008 (BU n. 42 del 14-11-2008)

PIEMONTE

DGR 10.1108, n. 19–10000 - D.G.R. 87–14802 del 14.02.2005. Bando "Abitazioni per anziani in Piemonte". Conferma contributi assegnati (BUR n. 49 del 4.12.08)

D.D. 17 luglio 2008, n. 204 - Sviluppo di un progetto per soggiorni turistici in montagna a favore delle fasce deboli di anziani. (BUR n. 50 dell'11.12.08)

Note

Viene ripartito il contributo totale di euro 64.518,00 fra le Comunità montane che si sono rese disponibili alla realizzazione del progetto, così come di seguito specificato:

- Valle Grana – n. 76 anziani a totale contributo regionale pari a euro 20.643,00
- Valli di Lanzo – n. 38 anziani a totale contributo regionale pari a euro 17.570,00
- Valle Sesia – n. 31 anziani a totale contributo regionale pari a euro 9.820,00
- Valle Vigezzo – n. 48 anziani a totale contributo regionale pari a euro 16.485,00
- di assegnare ad avvenuta esecutività della presente determinazione, così come indicato in premessa, il 50% del contributo ripartito come di seguito indicato:
- Valle Grana – n. 76 anziani a totale contributo regionale pari a euro 10.321,50
- Valli di Lanzo – n. 38 anziani a totale contributo regionale pari a euro 8.785,00
- Valle Sesia – n. 31 anziani a totale contributo regionale pari a euro 4.910,00
- Valle Vigezzo – n. 48 anziani a totale contributo regionale pari a euro 8.242,50

UMBRIA

DGR 20.120.0878, n. 1391 – Programma annuale 2008 per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le manifestazioni sportive. L.R. 1211/97 (BUR n. 50 del 12.11.08)

Nel contesto sono specificate attività per la terza età che sono state realizzate nel Comune di Torgiano (50 utenti), di Bastia Umbra (175 utenti) e di Terni (250 utenti)

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

LAZIO

DD 3.7.08, n.2280 - Riparto al Comune di Roma ed ai comuni ed enti capofila dei distretti socio-sanitari del Lazio delle risorse del fondo regionale per la "non autosufficienza", art. 4 della legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 e deliberazione Giunta regionale 31 luglio 2007, n. 601.

Impegno Euro 12.000.000,00, capitolo H41550, esercizio finanziario 2008 (BU n. 42 del 14-11-2008)

LOMBARDIA

- **DD 22.10.08** – Riparto per ambito distrettuale delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze

Note

Le risorse sono ripartite per ASL secondo le seguenti funzioni:

- Punto unico
- PAI integrato
- Servizi socio sanitari per domiciliarità
- Riparto per ambiti distrettuali servizi socioassistenziali per domiciliarità

ASL	PUNTO UNICO	PAI INTEGRATO	SERVIZI SOCIO SANITARI	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	TOTALE
PERGAMO	101.317,00	158.540,90	607.905,00	608.324,00	1.476.086,90
BRESCIA	110.165,00	172.385,64	660.991,00	661.155,00	1.604.696,64
COMO	59.653,00	93.344,06	357.916,00	366.407,00	877.320,06
CREMOSA	40.267,00	63.008,88	241.600,00	241.572,00	586.447,88
LECCO	34.251,00	53.595,15	205.504,00	205.583,00	498.933,15
LODI	22.605,00	35.371,79	135.629,00	135.610,00	329.215,79
MENTOVA	46.770,00	73.184,63	280.617,00	280.574,00	681.145,63
CITTA' DI MILANO	158.148,00	247.469,42	948.891,00	948.497,00	2.303.005,42

MILANO 1	91.573,00	143.292,97	549.439,00	549.318,00	1.333.622,97
MILANO 2	48.035,00	75.164,37	288.208,00	288.192,00	699.599,37
MILANO 3	104.535,00	163.575,07	627.208,00	627.089,00	1.522.407,07
PAVIA	62.658,00	98.047,48	375.951,00	375.832,00	912.488,48
SONDRIO	19.469,00	30.465,28	116.815,00	116.932,00	283.681,28
BARESE	90.347,00	141.374,11	542.081,00	542.081,00	1.315.883,11
VALLE CANONICA	10.207,00	15.972,20	61.245,00	61.295,00	148.719,20
TOTALE	1.000.000,00	1.564.791,95	6.000.000,00	6.008.461,00	14.573.252,95

ASSISTENZA PENITENZIARIA

LAZIO

DGR 10.10.08, n. 719 – L.R. 7/07 – Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio. Cap, 46505 es. fin . 2008 (BUR n. 43 del 21.11.08)

DGR 24.10.08, n.781 - Art. 63 legge regionale n. 11 dell'13 settembre 2004. Attuazione di interventi a sostegno delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari attraverso l'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale che opera nella Giustizia Minorile di Roma e del Lazio (BU n. 44 del 28-11-2008)

LOMBARDIA

DCR 21.10.08, VIII/713 – Risoluzione concernente approvazione della relazione contenente lo stato delle iniziative specificatamente rivolte alla popolazione in esecuzione penale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 90, comma 5 della L.R. 8/05 (BUR n. 48 del 25.11.08)

DD 19.11.08, n. 13319 – Approvazione dell'avviso rivolto agli operatori accreditati riguardante la promozione dell' offerta formativa per i detenuti –anno formativo 2008-2009 (BUR n. 48 del 24.11.08)

Note

Obiettivo prioritario è garantire a tutta la popolazione una migliore equità ed inclusione socio-lavorativa attraverso iniziative di valorizzazione del capitale umano e di supporto alla fasce più deboli.

Tra le fasce deboli sono considerati i detenuti, attualmente ristretti in 19 istituti di pena.

La Regione intende pubblicare il presente avviso (a cui si rinvia) rivolto agli enti di formazione accreditati finalizzato all'utilizzazione di un insieme di risorse per fruire di servizi personalizzati di orientamento al lavoro, formazione professionale e accompagnamento per l'inserimento lavorativo.

PIEMONTE

D.D. 29 luglio 2008, n. 222 - L.R. 45 del 23 marzo 1995 modif. dalla L.R. 1/04 "Impiego di detenuti in semilibertà', ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili" – Anno 2008. (BUR n. 50 dell' 11.12.08)

Note

Viene impegnata la somma di € 979.719,52 per la realizzazione di progetti volti all'impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale e in detenzione domiciliare presentati da Comuni, Comunità Montane ai sensi della L.R. 45/95 a favore dei soggetti che, a seguito di relativa istruttoria, saranno considerati ammissibili ed idonei.

EDILIZIA

BASILICATA

DGR 11.11.08, n. 1813 – L.R.- 24/07, art. 29 – Ripartizione, tra i comuni richiedenti, del Fondo integrativo regionale relativo all'anno 2008 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (BUR n. 54 del 21.11.08)

LAZIO

DGR 6 giugno 2008, n.434 - Adesione della Regione Lazio al "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" previsto dal decreto Ministro delle Infrastrutture 26 marzo 2008. (BU n. 45 del 6-12-2008)

LOMBARDIA

DGR 19.11.08, n. 8/8456 – Schema di convenzione tipo per la realizzazione e gestione di interventi destinati a servizi abitativi a canone convenzionato (art. 2, comma 2 L.R. 24/07 (BUR n. 48 del 27.11.08)

VENETO

DGR 3303 4.1108, n. 3303 - Fondo immobiliare etico rivolto alla realizzazione, al recupero e/o all'acquisto di immobili da destinare alla locazione a canone calmierato, in favore di soggetti economicamente svantaggiati (art. 85, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1). Prenotazione dell'impegno di spesa. (BUR n. 99 del 2.12.08)

ENTI LOCALI

ABRUZZO

DGR 23.10.08, n. 980/P – L.R. 143/97 – Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni dei Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio delle funzioni e/o servizi. Programma 2008 (BUR n. 65 del 28.11.08)

LAZIO

DGR 24.10.08, n.782 - Azioni per lo sviluppo economico e sociale dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Modalità e criteri per l'erogazione di finanziamenti regionali finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni. Affidamento ad apposita commissione redazione graduatoria progetti. Utilizzo euro 2.500.000,00, capitolo R48503, esercizio finanziario 2008 (BU n. 44 del 28-11-2008)

L.R. 2.12.08, n.20 - Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche. (BU n. 45 del 6-12-2008)

ARTICOLO 1

(Finalità e oggetto)

1. Nelle more del riordino delle comunità montane e della razionalizzazione complessiva delle forme di associazionismo intercomunale, in coerenza con i principi contenuti nell'articolo 2, commi dal 17 al 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, la presente legge detta norme sugli organi delle comunità montane e sulle relative indennità, al

fine della riduzione delle spese correnti di funzionamento di tali enti e stabilisce i principi per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche.

ARTICOLO 2

(Organi delle comunità montane)

1. Sono organi delle comunità montane:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) l'ufficio di presidenza;
- d) il revisore dei conti.

2. Gli organi delle comunità montane durano in carica cinque anni.

ARTICOLO 3

(Assemblea)

1. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni facenti parte della comunità montana o dai loro delegati, nonché, nel numero massimo di due, dai candidati alla carica di presidente risultati non eletti che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi.

2. All'assemblea spettano le funzioni di alta amministrazione, nonché i poteri di indirizzo e di controllo, attraverso la definizione di obiettivi programmatici nel rispetto degli atti regionali di programmazione. In particolare, l'assemblea adotta:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento di organizzazione, che determina, in particolare, l'articolazione delle strutture, la consistenza della dotazione organica e i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- c) il regolamento di contabilità;
- d) il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;
- e) i programmi pluriennali e annuali di attività e i relativi aggiornamenti.

ARTICOLO 4

(Presidente)

1. Il presidente è eletto, sulla base di un programma di mandato, dai consigli comunali dei comuni appartenenti a ciascuna comunità montana, riuniti in seduta congiunta, ovvero in sedute consiliari che si svolgono nella medesima giornata. In prima convocazione, la seduta è valida con la presenza

della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla comunità montana, o del consiglio comunale in caso di sedute che si svolgono contemporaneamente. In seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida se il numero dei presenti è pari ad almeno un terzo dei componenti.

2. Sono eleggibili alla carica di presidente i consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla comunità montana. Le modalità ed i tempi per la presentazione delle candidature alla carica di presidente sono disciplinate

dallo statuto della comunità montana.

3. Il presidente, coadiuvato dall'ufficio di presidenza, costituisce l'organo esecutivo dell'ente, del quale ha la rappresentanza istituzionale. Il presidente, in particolare:

- a) nomina i componenti dell'ufficio di presidenza;
- b) adotta la relazione annuale, anche in termini finanziari, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- c) formula proposte all'assemblea in relazione all'elaborazione dei programmi e degli altri atti di competenza della medesima;
- d) assegna al responsabile dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente gli obiettivi programmatici nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del responsabile stesso.

4. Il presidente, ravvisata l'urgenza, può assumere deliberazioni di competenza dell'assemblea, che sono sottoposte a ratifica dall'assemblea stessa nella prima seduta successiva utile.

5. Il presidente cessa dalla carica in caso di sottoscrizione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri dei comuni facenti parte della comunità montana.

6. A seguito dell'approvazione della mozione di cui al comma 5, il Presidente della Regione provvede con decreto alla nomina di un commissario straordinario che assicura la ordinaria amministrazione fino al rinnovo degli organi di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 5

(Ufficio di presidenza)

1. I componenti dell'ufficio di presidenza sono nominati dal presidente nel numero di due per le comunità montane aventi una popolazione inferiore ai trentamila abitanti e nel numero di quattro per quelle con popolazione superiore ai trentamila abitanti, scelti di norma tra i consiglieri comunali dei comuni appartenenti alle comunità montane.

ARTICOLO 6

(Revisore dei conti)

1. La revisione economica finanziaria è svolta dal revisore dei conti nominato dall'assemblea e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche.

2. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente e, in particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio di previsione e del rendiconto generale alle norme vigenti.

ARTICOLO 7

(Indennità e rimborso spese)

1. Al presidente ed ai componenti dell'ufficio di presidenza che non ricoprano contemporaneamente la carica di sindaco spetta un'indennità che non

può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento di quella percepita dal sindaco del comune, appartenente alla comunità montana, con il maggior numero di abitanti.

2. Ai componenti dell'assemblea spettano esclusivamente i rimborsi spese determinati ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.

ARTICOLO 8

(Riordino delle comunità montane di cui alla l.r. 9/1999)

1. I comuni facenti parte di comunità montane possono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esprimere la volontà, con deliberazione assunta dai rispettivi consigli, di far parte di una comunità montana. Non possono far parte della comunità montana i comuni aderenti a unioni di comuni.

2. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, la Regione, con deliberazione assunta dal Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, provvede al riordino delle comunità montane, anche ai fini di una riduzione del loro numero complessivo, attraverso processi di accorpamento delle comunità montane attualmente esistenti, che non potranno comunque superare il numero complessivo di quattordici.

3. Il riordino di cui al comma 2 è effettuato nel rispetto dei seguenti requisiti per le nuove comunità montane:

- a) popolazione montana superiore al 50 per cento;
- b) superficie montana superiore al 50 per cento;
- c) numero di comuni facenti parte della comunità montana non inferiore a cinque.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, al riordino delle comunità montane si provvede mediante decreto del Presidente della Regione.

5. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione consiliare di cui al comma 2, ovvero entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Presidente della Regione provvede con decreto alla costituzione delle comunità montane in conformità a quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 2 o dal decreto di cui al comma 4. Con lo stesso decreto:

- a) sono indette le elezioni dei presidenti delle suddette comunità, nonché stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle relative candidature;
- b) sono nominati i commissari che predispongono gli adempimenti necessari alla ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti rispetto alle comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altro adempimento necessario.

6. Le comunità montane, costituite ai sensi del presente articolo, approvano i rispettivi statuti entro novanta giorni dall'adozione del decreto di costituzione di cui al comma 5.

7. Entro il 31 dicembre 2008 le comunità montane esistenti debbono provvedere a ridurre, con decorrenza 1° gennaio 2009, il numero dei componenti della giunta della comunità fino al numero previsto dall'articolo 5. Dette comunità debbono provvedere, ove necessario e negli stessi tempi, alle modifiche statutarie necessarie allo scopo. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Presidente della Regione nomina il presidente della comunità montana quale commissario ad acta per i relativi adempimenti.

8. Ai comuni facenti parte delle comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge e che per effetto del riordino cessano di appartenere ad una comunità montana sono comunque assicurati i benefici previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria.

MARCHE

DGR 24.11.08, n. 1647 – Criteri e modalità per l'erogazione di contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi (BUR n. 114 del 5.12.08)

FAMIGLIA

LOMBARDIA

DGR 19.11.08, n. 8/8440 – Determinazioni e in merito ai progetti a carattere sperimentale relativi al bando regionale “Fare rete e dare tutela e sostegno alla maternità” ai sensi dell’art. 4, comma 9, lett. a) e d) della L.R. 23/99 in attuazione della DGR 8742/08 (BUR n. 49 del 4.12.08)

DD 31.10.08, n. 12410 – Approvazione delle graduatorie dei progetti sperimentali relativi al bando regionale “Fare rete e dare tutela e sostegno alla maternità” ai sensi dell’art. 4, comma 9, lett. a) e d) della L.R. 23/99 in attuazione della DGR 8742/08 (BUR n. 49 del 4.12.08)

DCR 14.10.08, n. VIII/705 – Mozione concernente iniziative a sostegno di una maggiore conciliazione tra famiglia e lavoro, tra le quali un’azione con il Governo per la modifica e l’estensione dei congedi parentali (legge 53/00 e d. lgs. 151/01 (BUR n. 46 del 10.11.08)

Note

Viene rilevato che nel 2007 sono aumentate le donne lavoratrici che hanno dato le dimissioni dal lavoro nel primo anno di vita del bambino (da 4.608 del 2006 a 5.581 nel 2007) e pertanto viene ravvisata la necessità di invertire tale fenomeno attraverso:

- una modifica ed estensione dei congedi parentali in modo da favorire l'immissione e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro;
- per i periodi di congedo parentale a certe condizioni di reddito, sia dovuta fino al terzo anno di vita, a certe condizioni di reddito, un'indennità superiore rispetto a quella vigente;

Viene quindi impegnata la Giunta regionale:

- a intraprendere azioni di sostegno di una maggiore conciliazione fra vita e lavoro;
- a promuovere opportune iniziative di informazione e sensibilizzazione su quanto disposto dalla legge 53/00 sull'utilizzazione dei congedi parentali;
- ad attivarsi presso il Governo perché siano valutate le possibilità di iniziative normative volte a rivedere i riordinare la materia dei congedi parentali.

PIEMONTE

D.D. 30 luglio 2008, n. 224 - Assegnazione contributi ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali dei contributi per le attività afferenti ai Centri per le Famiglie e per interventi a sostegno delle famiglie in situazioni problematiche con figli neonati. (BUR n. 50 dell'11.12.08)

Note

- è assegnata ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali la somma complessiva di €3.150.000,00, per le finalità richiamate in premessa e gli importi specificati nei seguenti allegati, parte integrante della presente Determinazione:
- Allegato 1, contributi ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per le attività dei Centri per le Famiglie;
- Allegato 2, contributi ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per interventi di sostegno alle famiglie in situazioni problematiche.

NB: I Soggetti Gestori destinatari devono far pervenire alla Direzione Politiche Sociali, entro il 31 gennaio 2009 apposita rendicontazione attestante le modalità di utilizzo delle risorse e gli obiettivi raggiunti.

D.D. 5 agosto 2008, n. 254 - D.G.R. n. 47-9265. Criteri di accesso ai contributi per progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie. Impegno di spesa di euro 3.600.000,00 (BUR n. 50 dell'11.12.08)

Note

- i progetti redatti secondo i criteri di cui alla D.G.R. n.47-9265 del 21 luglio 2008 dovranno essere inviati secondo le modalità indicate in premessa al presente provvedimento dirigenziale entro la data del 28 novembre 2008;
- Viene ripartita a favore di ciascun ambito distrettuale, in base alla percentuale di popolazione residente in ciascun distretto sul totale della popolazione residente nella Regione Piemonte, la somma indicata come da Allegato A alla presente determinazione dirigenziale.

GIOVANI

BASILICATA

DGR 7.11.08, n. 1793 – Avviso pubblico per il rinnovo dell'Assemblea del Forum Regionale dei Giovani di cui alla DGR 1178/08 – Riapertura termini (BUR n. 54 del 21.11.08)

LAZIO

DGR 24.10.08, n.761 - Modifica deliberazione Giunta regionale n. 27 del 25 gennaio 2008 avente ad oggetto: "Adempimenti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale" (BU n. 44 del 28-11-2008)

DPGR 30.10.08, n.632 - Legge regionale n. 29 novembre 2001, art. 2, comma 1, presa d'atto della decadenza di componenti il Forum regionale per le politiche giovanili e contestuale nomina di un nuovo rappresentante ex art. 2 comma 1 lettera aquilaa) del regolamento regionale 8/2007 (BU n. 45 del 6-12-2008)

MARCHE

DGR 10.11.08,n. 1546 - Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore di giovani – Indirizzi applicativi per l'anno 2008 e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie (BUR n. 109 del 21.11.08)

IMMIGRATI

LAZIO

DGR 12.9.08, 631 - Indirizzi e misure finalizzati alla piena attivazione del Centro Regionale dell'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) (BUR n. 41 del 7.11.08)

PIEMONTE

D.D. 24 luglio 2008, n. 214 - Accordo di Programma tra Ministero della Solidarieta' Sociale – Direzione Generale dell'Immigrazione e Regione Piemonte per la realizzazione di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinati ai cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in Italia.(BUR n. 50 dell'11.12.08)

DGR 4.1108, n. 2080 - Piano 2008 degli interventi in favore degli immigrati - Artt. 4-5-6-7-8, L.r. n. 26 del 15 dicembre 2000, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria”.

Note

- La Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2007 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010”, ha disposto lo stanziamento di euro 500.000,00, per il finanziamento delle attività previste dall’ art. 4 della legge regionale n. 26 del 15 dicembre 2000, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria”, che definisce le competenze della Regione in materia di programmazione e di sostegno con riferimento a specifici interventi e progetti in favore dei cittadini stranieri immigrati e della promozione della loro inclusione sociale.

Per l’annualità 2008, l’Ufficio Immigrazione ha definito le linee prioritarie di intervento in favore della inclusione sociale dei cittadini stranieri immigrati, tenendo conto dei seguenti fattori determinanti:

- lo stato di attuazione del Piano 2007 degli interventi in favore degli immigrati ancora in atto e che richiedono un ulteriore supporto per il potenziamento e la messa a regime, con specifico riferimento:

- alla messa a regime dei centri di accoglienza per lavoratori stagionali immigrati;
 - al monitoraggio delle iniziative sociali, educative e culturali in favore delle persone immigrate e dei loro nuclei familiari, ad opera delle organizzazioni di volontariato aventi sede in Puglia, già finanziate a valere sul Piano per gli Immigrati 2007;
 - alla implementazione e al potenziamento del Fondo di Garanzia per l’anticipazione sociale in favore dell’accesso alla casa per le famiglie di immigrati e il sostegno all’affitto;
- l’avvio delle linee di intervento dell’Asse III del PO FESR 2007-2013, di interesse per le possibili sinergie tra la programmazione a valere sulle risorse del Bilancio Regionale e la programmazione a valere sulle risorse dei Fondi Strutturali assegnate alla Puglia per il sessennio 2007-2013;
- i risultati derivanti dall’attuazione del Progetto “Le Città Invisibili 1” per il contrasto dei fenomeni di tratta per sfruttamento lavorativo e sessuale, ex art. 13 della l. n. 228/2003, finanziato nel 2006 alla Regione Puglia dal Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Euro 132.000), e dal Progetto “Le Città Invisibili II”, che per l’annualità 2007 ha ricevuto il finanziamento di Euro 420.000,00 ed è tuttora in corso di attuazione;
- l’iter relativo alla approvazione del disegno di legge “Norme per l’accoglienza e l’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati in Puglia”, che, dopo l’approvazione da parte della Giunta Regionale, e della VI Commissione Consiliare, competente in materia di immigrazione, attende la discussione e approvazione in Consiglio Regionale;
- il Progetto “Diritto alla casa, diritto di cittadinanza” - che ha ricevuto per l’annualità 2008 il finanziamento di Euro 1.080.000,00 nell’ambito del programma nazionale per l’inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, previsto dall’art. 1, comma 1267 della L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il “Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati”, destinato a favorire l’inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari;
- il Progetto per la attivazione dell’Osservatorio sui Movimenti Migratori, già finanziato con specifici fondi del Ministero per la Solidarietà Sociale, con conclusione prevista al 31.12.2008, cui si intende dare continuità per la parte di competenza regionale, in sinergia con le attività di monitoraggio e ricerca sociale già promosse dall’Osservatorio Regionale Politiche Sociali.

1. Finalità complessiva

Il Piano di Interventi per gli immigrati per l’annualità 2008, in linea con i Piani licenziati nel biennio precedente, intende mettere a sistema interventi volti a migliorare le condizioni di vita delle persone immigrate sul territorio regionale ed accrescere le opportunità di inclusione sociale delle stesse, con riferimento segnatamente alle politiche di accoglienza abitativa, di mediazione interculturale e di potenziamento dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari.

A tal fine si pone al centro dell'azione regionale il rafforzamento della rete tra Regione Puglia, Amministrazioni Provinciali, principali Comuni interessati, organizzazioni del Terzo Settore operanti nell'ambito degli interventi in favore degli immigrati. Occorre, inoltre, cogliere tutte le sinergie tra fonti di finanziamento, opportunità di sviluppo di progettualità innovative e sperimentali, con l'obiettivo di accrescere la sostenibilità delle stesse iniziative avviate su input regionale e la capacità di integrazione delle stesse nella programmazione ordinaria degli assessorati regionali.

2. Obiettivi di intervento

Obiettivi specifici di intervento del Piano 2008 sono i seguenti:

- supportare la messa a regime degli interventi avviati nel 2006 e perfezionati nel 2007 per la costruzione di centri di accoglienza per i lavoratori stranieri stagionali immigrati - Alberghi diffusi, attraverso il concorso alla gestione dei tre centri già avviati di San Severo, Foggia e Cerignola e la promozione di analoghe iniziative presso altre aree territoriali regionali, con il concorso degli Enti Locali;
- implementare il fondo di garanzia istituito nel Piano 2007 col fine di promuovere e facilitare l'accesso alla casa per gli immigrati e i rispettivi nuclei familiari;
- consolidare in seno all'Ufficio Immigrazione una funzione di supporto alla progettazione regionale e alla gestione di progetti innovativi e sperimentali, per l'accesso alle opportunità di finanziamento a valere sulle risorse dei Fondi Strutturali per specifiche iniziative comunitarie, nonché a valere sulle risorse nazionali per specifiche iniziative nazionali.

3. Azioni specifiche

Le azioni che concorrono al perseguimento dei suddetti obiettivi, secondo la proposta di cui al presente provvedimento, sono le seguenti:

Azione 1

Concorso al finanziamento della gestione dei Centri di Accoglienza per lavoratori stranieri immigrati - Alberghi diffusi di Foggia, Cerignola e San Severo, già finanziati per l'allestimento e l'avvio a valere sul Piano di interventi per gli Immigrati 2007 e 2008. Si propone di cofinanziare i costi di gestione dei tre centri, che dovranno rimanere aperti per almeno 8 mesi nel corso della annualità 2009, per un importo pari ad Euro 80.000,00 per ciascun centro;

Azione 3

Implementazione del Fondo di Garanzia per l'anticipazione sociale in favore dell'accesso alla casa per le famiglie di immigrati e il sostegno all'affitto, che la Regione Puglia sta definendo in convenzione con Banca Popolare Etica, S.C. a r.l., come previsto del Piano 2007. Si rammenta che il Fondo di Garanzia per il diritto alla casa degli Immigrati integra e supporta il Progetto -Diritto alla casa, diritto di cittadinanza'', finalizzato alla costituzione delle Agenzie di intermediazione abitativa per le persone immigrate, che è stato presentato dalla Regione Puglia, con il partenariato delle cinque Province pugliesi, e che ha ricevuto per l'annualità 2008 il finanziamento di Euro 1.080.000,00 nell'ambito del programma nazionale per l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, previsto dall'art. 1, comma 1267 della L. 27.12.2006, n. 296. Il Fondo di Garanzia - già istituito dal Piano 2007 con una dotazione di Euro 100.000,00 - sarà potenziato con un ulteriore conferimento di capitale di Euro 100.000,00 che sarà depositato presso la medesima Banca Popolare Etica, con la quale è in corso di definizione la convenzione che dovrà specificare la distribuzione delle iniziative microcredito sul territorio regionale, con articolazione provinciale, le modalità operative per la valutazione multidimensionale delle situazioni economiche e sociali dei nuclei familiari richiedenti, la valutazione della bancabilità dei soggetti richiedenti il beneficio, nonché le condizioni e le modalità di restituzione dei crediti e il funzionamento del fondo di rotazione;

Azione 3

Prosecuzione di interventi di iniziativa regionale già avviati nel corso della corrente annualità, quali l'Osservatorio Movimenti Migratori e la rete dei Punti di prima assistenza igienico-sanitaria per i

lavoratori immigrati stagionali, anche con il coinvolgimento mirato e la valorizzazione dell'apporto delle organizzazioni del terzo settore che operano sul territorio regionale in favore delle comunità di immigrati;

Azione 4

Rinnovo dei rapporti di collaborazione per il supporto all'Ufficio Immigrazione per la predisposizione di progettualità e per il monitoraggio dei progetti di intervento avviati, in favore di n. 2 figure esperte, con profilo intermedie, per la durata di 12 mesi, per la progettazione e la implementazione di interventi innovativi e sperimentali in favore degli immigrati, a valere su risorse nazionali e comunitarie, così come già individuate con apposita procedura di evidenza pubblica espletata in attuazione del Piano di interventi in favore degli Immigrati - Annualità 2007.

4. Risorse finanziarie

Azione 1 - Finanziamento della gestione degli Alberghi diffusi esistenti Euro 240.000,00

Azione 2 - Implementazione del Fondo di Garanzia per il diritto alla casa degli Immigrati Euro 100.000,00

Azione 3 - Continuità interventi di iniziativa regionale Euro 100.000,00

Azione 4 - Prolungamento attività di assistenza tecnica Euro 50.000,00

TOTALE Euro 490.000,00

5. Modalità di attuazione

Le azioni previste nel Piano 2008 di interventi per gli Immigrati saranno avviati con i necessari provvedimenti di impegno, nonché con la definizione dei necessari accordi con i soggetti beneficiari, da definire entro il corrente esercizio finanziario.

Gli interventi saranno realizzati tra l'ultimo bimestre 2008 e l'annualità 2009 e dovranno trovare piena integrazione con gli interventi che saranno previsti nel Piano di Interventi per il 2009 e la programmazione regionale a valere sulle risorse nazionali e comunitarie in materia di inclusione sociale.

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

LOMBARDIA

DGR 26.11.08,n. 8/85496 – Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie (BUR b. 50 del 9.12.08)

Note

La Lombardia è la Regione che fin dal 1972, con la L.R. 37/72, e a conclusione di un lungo processo, con la L.R. 31/97 e con la stessa L.R. 3/08 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" porta avanti specifiche politiche ed azioni volte a determinare il sistema di offerta integrato socio-sanitario.

Il presente provvedimento di inserisce in tale linea, e costituisce un meritorio modello di governo del sistema, basato sulla parità pubblico-privato e sull'accREDITAMENTO.

Particolare rilievo è altresì conferito al modo con cui sono realizzate le attività di indirizzo vigilanza e controllo, che pone la struttura pubblica nella esclusiva e propria funzione in ordine alla tutela degli utenti e a garanzia del buon andamento delle attività.

Si riportano pertanto gli aspetti ritenuti più importanti del provvedimento, che in ogni caso merita una lettura integrale.

PREMESSA

La Giunta regionale, secondo la L.R., 3/08 svolge le seguenti funzioni:

- determinazione degli schemi tipo dei contratti per l'acquisizione di prestazioni accreditate;
- individuazione degli indicatori per valutare l'efficacia e la qualità delle prestazioni erogate;
- definizione delle linee di indirizzo in materia di vigilanza e controllo.

Per le unità di offerta sociosanitarie è disposto dalla stessa legge che l'esercizio di queste è soggetto alla presentazione di una denuncia di inizio attività alla ASL competente per territorio.

Le ASL esercitano le funzioni di vigilanza e controllo previste dagli art. 23 e 25 del codice civile. Inoltre secondo la L.R. 3/08 sono titolari di specifiche funzioni per l'accreditamento e di vigilanza e controllo.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E DIA

La denuncia di inizio di attività è una dichiarazione di avvio di attività ed è prevista per le seguenti unità di offerta:

- le residenze sanitarie assistenziali per disabili;
- i centri diurni integrati per anziani;
- le residenze sanitarie assistenziali per disabili;
- i centri diurni per disabili;
- gli hospice;
- i servizi che operano nel settore delle dipendenze;
- i consultori;
- le strutture di riabilitazione , con esclusione di quelle in regime di ricovero.

NB

La presentazione del DIA abilita il gestore a porre in esercizio l'attività nel rispetto dei termini previsti.

Comporta una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore.

Consente l'avvio di una unità di offerta e quindi l'inserimento della stessa nella rete socio sanitaria.

La DIA è presentata dall'ente gestore direttamente al competente ufficio/sportello della ASL di ubicazione dell'unità di offerta.

La DIA è presentata con le stesse modalità impiegate per l'autorizzazione prevista dalla normativa precedente e deve essere corredata dalla documentazione necessaria.

I requisiti di esercizio/autorizzazione in possesso del gestore attengono ai seguenti aspetti:

1. strutturali;
2. gestionali;
3. tecnologici: impianti, arredi, attrezzature;
4. organizzativi.

L'ACCREDITAMENTO

E' riconosciuto per effetto di un provvedimento amministrativo ed è rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accreditato) il quale viene abilitato ad erogare prestazioni per conto del servizio sociosanitario regionale.

E' il presupposto necessario per poter accedere al contratto e quindi per ottenere la remunerazione della prestazione da parte del sistema sociosanitario.

NB

L'accreditamento istituzionale si manifesta con un provvedimento regionale, a seguito di apposita istanza e compatibilmente con la programmazione regionale.

L'accreditamento presuppone l'autorizzazione ed è subordinato alla rispondenza del gestore di unità di offerta ai requisiti ulteriori di qualificazione.

La richiesta di accreditamento è presentata dall'ente gestore e si presenta alla Giunta regionale tramite la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale ed alla ASL competente per territorio.

I requisiti di accreditamento sono:

1. strutturali;
2. gestionali;

3. tecnologici: impianti, arredi, attrezzature;

4. organizzativi.

IL CONTRATTO

Consente di porre a carico del Fondo Sanitario regionale le prestazioni erogate dall'unità di offerta nei limiti previsti dalla normativa vigente.

E' sottoscritto dal soggetto gestore e dal Direttore generale dell'ASL.

Gli elementi essenziali ed aggiuntivi sono:

- l'oggetto, che si identifica con la messa a disposizione della ASL di una determinata quantità, tipologia e qualità di prestazioni sociosanitarie, prestazione a totale o parziale carico del Fondo sanitario regionale, al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini in condizioni di fragilità;
- la garanzia del mantenimento dei requisiti di esercizio ed accreditamento, dell'appropriatezza delle prestazioni, nonché l'impegno ad assumere quale obiettivo primario il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni;
- l'identificazione degli obblighi discendenti dal pagamento delle prestazioni;
- l'identificazione del sistema tariffario, di rendicontazione e di pagamento delle prestazioni;
- l'identificazione della retta assistenziale laddove è prevista la compartecipazione dell'utenza;
- la durata (massima triennale);
- la previsione di adeguamento automatico in relazione alla normativa regionale;
- le cause di risoluzione del contratto.

LA VIGILANZA

l'esercizio della vigilanza è finalizzato a:

- tutelare i cittadini fruitori dell'unità di offerta, soprattutto quelli in condizioni di maggiore fragilità;
- tutelare l'uso appropriato delle risorse del sistema;
- tutelare la corretta competizione tra gli erogatori.

Alle ASL è assegnata la funzione di vigilanza delle unità di offerta.

L'attività di vigilanza deve fare propri i seguenti elementi:

- conoscenza dell'unità di offerta
- conoscenza delle regole del sistema;
- conoscenza delle strategie aziendali;
- conoscenza e revisione in progress degli strumenti volti a garantire procedimenti di valutazione oggettivi e trasparenti.

L'attività di vigilanza deve inoltre rispondere ai seguenti principi di carattere generale:

- programmazione;
- integrazione;
- completezza.

I controlli di appropriatezza sono svolti senza preavviso.

NB

Seguono indicazioni più specifiche (a cui sin rinvia) su:

- Vigilanza sugli aspetti amministrativi;
- Vigilanza sugli aspetti tecnici.

CONTROLLO SULL'APPROPRIATEZZA

La verifica si riferisce:

- all'utenza;
- alle prestazioni;
- al processo operativo;
- al funzionamento organizzativo.

Gli obiettivi sono:

la verifica del livello di adeguatezza e qualità delle prestazioni;

l'impulso ad un ulteriore miglioramento;
 qualificazione dell'azione di controllo comprendendo i livelli sia formale che sostanziale.
 Il controllo riguarda tutte le unità di offerta sulla base di specifici indicatori.
 Le ASL organizzano l'esercizio di vigilanza e di controllo con metodologie operative funzionalmente orientate alla conoscenza della complessità del sistema delle unità di offerta sociosanitarie di competenza.

MINORI

ABRUZZO

DGR 15.10.08, n. 949 - Legge 31 dicembre 1998, n. 476 'Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale', fatta a L'Aia il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, in tema di adozione di minori stranieri (BUR n. 67 del 5.12.08)

Note

- 1) viene assegnata, per l'anno 2007, attività 2008, a ciascuno dei 12 Comuni sede delle équipes territoriali, e precisamente: L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Avezzano, Giulianova, Lanciano, Montesilvano, Spoltore, Sulmona, Roseto degli Abruzzi, Vasto, la somma di € 5.000,00 per le attività di seguito specificate:
 - a) Realizzazione di nuovi corsi di preparazione per le coppie aspiranti all'adozione e per le famiglie adottive, prevedendo la possibilità di organizzare anche più corsi durante l'anno, al fine di favorire la partecipazione delle coppie interessate;
 - b) La realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione, al fine di assicurare una capillare divulgazione alle famiglie interessate di tutte le informazioni utili sull'adozione internazionale e nazionale, attraverso la diffusione di opuscoli, di articoli su quotidiani e riviste, di interventi nelle radio e TV locali (spot, ecc.), di incontri nelle scuole per genitori ed insegnanti, di incontri con gruppi già aggregati ai quali aprire la nuova dimensione della solidarietà verso i bambini, di giornate di studio, di convegni;
 - c) L'acquisto degli strumenti utili alle équipes per la valutazione psicosociale delle coppie aspiranti all'adozione;
 - d) L'acquisto degli strumenti audiovisivi utili per la organizzazione dei corsi di preparazione alle coppie;
 - e) La partecipazione degli operatori delle équipes a corsi di aggiornamento professionale;
- 2) di dare atto che i corsi di preparazione delle coppie aspiranti all'adozione dovranno essere realizzati conformemente alle "Linee guida per la preparazione delle coppie nella fase precedente l'indagine psicosociale", approvate con la D.G.R. n. 966 del 26.10.2004;
- 3) di stabilire che il contributo di € 5.000,00, assegnato a ciascuno dei 12 Comuni sede delle équipes venga utilizzato nel seguente modo:
 - € 2.500,00 per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti punti a), b) e c) del programma regionale;
 - € 1.000,00 per le attività di cui al precedente punto d);
 - € 1.500,00 per le attività di cui al precedente punto e), prevedendo, altresì, che eventuali somme non spese per i punti c), d) ed e) possano essere utilizzate per le attività di cui ai precedenti punti a) e b);
- 4) di fare fronte alla complessiva spesa di € 60.000,00, derivante dal presente provvedimento, con le disponibilità esistenti sul capitolo 71530, UPB 13.01.003, denominato "Attività di

informatizzazione, informazione e formazione in materia di adozione internazionale, Legge 31.12.1998, n. 476”, giusto impegno di spesa n. 4333 del 25.9.2008;

- 5) di dare atto che agli atti esecutivi del presente atto si provvederà con successive determinazioni dirigenziali;
- 6) di dare atto che i Comuni destinatari dei contributi dovranno far pervenire al Competente Servizio regionale, Ufficio “Attuazione Politiche in favore della Famiglia e dei Minori” apposita rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del contributo e gli obiettivi raggiunti.

LAZIO

DD 29.908, n. 3306 - Deliberazione Giunta regionale 26 settembre 2008, n. 680. Riparto al Comune di Roma ed ai comuni o enti capofila dei distretti socio sanitari del Lazio dei fondi destinati al sostegno delle famiglie affidatarie di minori. Impegno di spesa Euro 6.000.000, capitolo H41106, esercizio finanziario 2008. (BU n. 44 del 28-11-2008)

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

CALABRIA

DGR 26.5.08, n. 369 – L.R. 4/03 – Contributi ai comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse sulle spiagge libere al fine di agevolare l’accesso al mare di persone con problemi motori”. Approvazione piano di riparto (BUR n.21 del 31.10.08)

EMILIA ROMAGNA

DGR 1.12.08, n. 2042 - Invito a presentare candidature per soggetti attuatori e offerte formative per l'erogazione di assegni formativi per la qualifica di centralinista rivolta a non vedenti o ipovedenti (BUR n. 210 dell’11.12.08)

Note

* Sono approvate le "Disposizioni per la presentazione di candidature per soggetti attuatori e offerte formative per l'erogazione di assegni formativi per la qualifica di centralinista rivolta a non vedenti o ipovedenti", di cui all'Allegato A), parte integrante della presente deliberazione;

* l'esame delle candidature e offerte formative di cui all'Allegato A), sopra citato, verra' effettuato da un Nucleo di valutazione interno all'Assessorato competente che verra' nominato con successivo atto del Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro.

LAZIO

DGR 12.9.08, n. 628 – Erogazione di cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell’art. 57, 3° comma della legge 833/78, anno 2008 – Definizione criteri per l’anno 2009 (BUR n. 41 del 7.11.08)

Note

Per l’anno 2008 il contributi giornaliero è fissato in euro 45,00 per 21 giorni, ed è a carico del Servizio sanitario regionale.

DD 24.7.08, n.2556 - Deliberazione Giunta regionale n. 406 dell'12 giugno 2007: Contributi per l'accesso alla lettura da parte dei disabili fisici e sensoriali. Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, art.

122. Riparto dei fondi agli aventi diritto. Impegno di spesa Euro 99.593,38, capitolo di spesa H41562, esercizio finanziario 2008 (BU n. 42 del 14-11-2008)

POLITICHE SOCIALI

BASILICATA

DGR 7.11.08, n. 1734 – Adozione schema di protocollo di intesa fra la Regione Basilicata e le parti economiche e sociali per l'istituzione e la regolamentazione di un metodo di confronto partenariale sulla politica di coesione (BUR n. 54 del 21.11.08)

EMILIA ROMAGNA

DAL 12.11.08, n. 196 – Programma annuale 2008: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della L.R. n. 2/2003, in attuazione del Piano Sociale e Sanitario Regionale. (Proposta della Giunta regionale in data 13 ottobre 2008, n. 1624)

Note

* l'art. 47 della L.R. 2/03 indica le destinazioni della quota per spese correnti operative del Fondo Sociale regionale, istituito ai sensi dell'art. 46, e prevede l'approvazione, sulla base di quanto previsto dal Piano Sociale e Sanitario regionale 2008-2010, di un programma annuale contenente i criteri generali di ripartizione delle risorse relative alle attività di cui al comma 1, lettere b) e c) ed al comma 2) del medesimo art.47;

* specifici provvedimenti regionali contengono le indicazioni in merito agli obiettivi della programmazione integrata sociale socio-sanitaria e sanitaria per il triennio 2008-2010, nonché le linee guida relative agli strumenti ed al percorso procedurale per l'elaborazione e l'approvazione dei primi "Piani di zona distrettuali per la salute e per il benessere sociale";

* si procede quindi con il presente atto alla definizione del Programma annuale degli interventi, individuando i criteri generali di ripartizione delle risorse per l'anno 2008;

* ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L.R. 2/03, alla determinazione dell'entità del Fondo Sociale regionale concorrono per l'anno 2008:

a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2008;

b) le ulteriori risorse provenienti rispettivamente dal Fondo per le politiche della famiglia e dallo stanziamento per gli anni 2007-2009 per un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (per la prima infanzia), istituiti con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007); c) le ulteriori risorse integrative regionali definite nel bilancio di previsione 2008-2010;

NB:

* E' in corso di approvazione il Decreto ministeriale di "Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le Politiche sociali, per l'anno 2008" con il quale viene attuata la ripartizione di quota parte del Fondo nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2008 e assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma complessiva di Euro 46.304.750,99;

* Con decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, registrato alla Corte dei Conti il 4 febbraio 2008, vengono ripartite le risorse del Fondo per le Politiche della famiglia per l'anno 2008 e assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota di Euro 6.842.186,00;

* in data 9 settembre 2008 e' stato adottato il Decreto dirigenziale di riparto di una ulteriore quota del Fondo per le politiche della famiglia ai sensi del comma 462 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), con il quale viene assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 1.763.450,00;

- * in data 7 dicembre 2007, 21 dicembre 2007 e 3 marzo 2008 con successivi decreti ministeriali vengono impegnate le risorse per l'attuazione del Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'anno 2008 e assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma complessiva di Euro 12.389.904,00;
- * qualora si rendessero disponibili ulteriori stanziamenti, fatti salvi eventuali vincoli di destinazione determinati dalle norme statali vigenti, essi saranno destinati:
 - alle finalita' di cui al punto 4. "Sostegno ai Comuni quale concorso regionale alla costituzione del Fondo sociale locale di cui all'art. 45 della L.R. 2/2003" dell'allegato programma, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - ad integrazione del Fondo Sociale Regionale - spese di investimento - di cui all'art. 48 della L.R. 2/2003;
- * la Giunta regionale ha preso atto dell'intesa della Conferenza Unificata di cui al DLgs 281/1997, acquisita in data 2 marzo 2008, sullo schema di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza anni 2008 e 2009, dal quale si evince che la quota assegnata per il 2008 alla Regione Emilia-Romagna e' pari a Euro 23.859.399,15;
- * nelle more della pubblicazione del relativo decreto di riparto, di rimandare la programmazione e il riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per la Non Autosufficienza 2008 ad uno specifico provvedimento della Giunta regionale, coerentemente a quanto indicato alla lettera K) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 1230/08, con l'obiettivo di garantire la massima coerenza fra la programmazione di dette risorse e di quelle del Fondo regionale per la Non Autosufficienza (FRNA);
- * la Giunta regionale ha dato atto che:
 - sono stati espressi i pareri favorevoli rispettivamente della Conferenza Regione-Autonomie locali, in data 6 ottobre 2008, della Conferenza regionale del Terzo settore, in data 1 ottobre 2008, delle Organizzazioni sindacali negli incontri dell'1 e 3 ottobre 2008 (nota pervenuta in data 7/10/2008); richiamate:
 - la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza";
 - la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
 - la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" come modificata dalla L.R. 14 aprile 2004, n.8;
 - la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali";
 - la L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 "Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38";
 - la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle LL.RR. 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2";
 - la L.R. 6 luglio 2007, n. 12 "Promozione dell'attivita' di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale";
 - la L.R. 19 febbraio 2008, n. 3 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna";
 - la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni";

LA DECISIONE

1) E' approvato il "Programma annuale 2008: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 2/2003, in attuazione del Piano Sociale e Sanitario regionale", allegato parte integrante del presente atto;

2) Alla realizzazione del suddetto Programma sono destinate le risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sociale regionale (FSR) per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 46, comma 2, L.R. 2/2003 e che il finanziamento integrale del Programma stesso e' subordinato alla effettiva disponibilita' delle risorse;

3) La Giunta regionale, ai fini di dare attuazione al Programma di cui al precedente punto 1), provvedera', con successivi atti, alla ripartizione delle risorse, all'individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi indicati e per il relativo monitoraggio, nonche' alla definizione del percorso amministrativo procedurale per garantire la realizzazione operativa del Programma stesso.

ASS. LEG.VA - Ordine del giorno - Oggetto n. 4078/1 - Ordine del giorno per chiedere al Governo e al Parlamento di ripristinare le risorse previste nei fondi nazionali destinati al sociale
L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Note

Preso esame dei gravi tagli effettuati dal Governo al Fondo nazionale per le Politiche sociali per il 2008 ridotto del 31% rispetto al 2007, pari ad una decurtazione di 300 milioni di Euro;

preso atto dell'azzeramento del Fondo nazionale per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, pari a 100 milioni di Euro per il 2008;

preso atto delle decurtazioni previste dalla Finanziaria 2009 per i Fondi nazionali destinati al welfare: 271 milioni per il Fondo nazionale per le Politiche sociali, 127 milioni di Euro per il Fondo nazionale Servizio civile, 90 milioni di Euro per il Fondo nazionale per le politiche per la famiglia, 14 milioni di Euro per le Pari opportunita', 58 milioni di Euro per le Politiche giovanili.

Esprime

profonda preoccupazione per le gravi ripercussioni che tutto cio' determina sulle famiglie, sulla parte piu' svantaggiata della popolazione e sulla tenuta dei servizi erogati in loro favore. I tagli ai Fondi nazionali (risorse istituite dal governo Prodi) avranno pesanti ripercussioni per l'anno 2009, e metteranno a rischio la sostenibilita' del sistema di welfare per l'anno 2010.

Giudica

positivamente la scelta della Giunta regionale di operare ogni sforzo per mantenere inalterato, almeno per la parte del piano relativa alle risorse finalizzate, quanto gia' erogato nel 2007 a favore dei Distretti e, a fronte di nuove assegnazioni statali, di impegnarsi a implementare il Fondo sociale locale.

Considera

giusta la scelta regionale di ancorare il "Programma annuale 2008: obiettivi e criteri generali di riparto" alle indicazioni del Piano Sociale e Sanitario recentemente approvato, in ordine a:

- innovare gradualmente i criteri di assegnazione volti alla massima valorizzazione e responsabilizzazione del Distretto nelle scelte di programmazione locale e quale luogo dell'integrazione socio sanitaria attraverso l'istituzione del Fondo sociale locale;
- consolidare i programmi e gli interventi gia' in essere relativi al sostegno delle responsabilita' familiari, alla tutela dell'infanzia e adolescenza, alla qualificazione e al consolidamento dei servizi socio educativi per i bambini da 0 a 3 anni, all'integrazione sociale della popolazione immigrata, al contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, soprattutto in riferimento alle famiglie monoparentali e monoreddito, alla partecipazione e alla promozione dell'agio giovanile, agli strumenti di accesso al sistema (sportelli sociali) e agli strumenti di programmazione locale (Uffici di Piano).

Chiede alla Giunta regionale:

di continuare a considerare una prioritaria, anche in vista del bilancio 2009, gli interventi in campo sociale e per l'integrazione sociale e sanitaria.

Chiede al Governo e al Parlamento:

di ripristinare le risorse previste nei Fondi nazionali destinati al sociale, inopinatamente tagliate, tanto piu' necessarie oggi, di fronte ad una situazione economica cosi' drammatica, che mette a dura prova milioni di cittadini e di famiglie facendole scivolare sotto la soglia di poverta'.

Approvato a maggioranza nella seduta pomeridiana del 12 novembre 2008

ASS. LEG.VA - Ordine del giorno - Oggetto n. 4078/2 - Ordine del giorno per per invitare la Giunta a predisporre parametri e criteri di monitoraggio sulla quantità, qualità e produttività della spesa sociale effettuata nei diversi distretti della regione

Premesso che la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con la definizione del Programma annuale 2008 "Obiettivi e criteri generali di riparto del Fondo Sociale", trasferisce risorse proprie e di provenienza statale ai Distretti anche sotto forma di quote indistinte; tali quote, per l'anno 2008, ammontano a circa 30.000.000 di Euro;

considerato che

a partire dall'anno 2008, in applicazione del Piano Sociale e Sanitario, è stato istituito il Fondo sociale locale (o Fondo di Distretto), dotato per il suo primo anno di validità di risorse pari a circa 18.000.000 di Euro;

rilevato che

appare sempre più necessario, anche alla luce del nuovo Piano Sociale e Sanitario, adottare provvedimenti tesi a mantenere e verificare la produttività sociale della spesa, in particolare per quanto riguarda quella derivata dai trasferimenti sotto forma di quote indistinte;

preso atto

dell'intenzione della Giunta regionale di individuare una serie di parametri per il monitoraggio di alcune voci del Fondo sociale di Distretto;

invita la Giunta

a predisporre, già a partire dal prossimo anno, parametri e criteri di monitoraggio sulla quantità, la qualità e la produttività della spesa sociale effettuata nei diversi distretti della regione, anche per quanto riguarda il Fondo sociale locale e le quote indistinte;

a sottoporre all'Assemblea legislativa e alla Commissione competente, sempre a partire dal 2009 e con cadenza annuale, un report contenente i risultati di tale monitoraggio.

LAZIO

DD 15.9.08, n. 2900 – Riparto ai Comuni della quota del Fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, ai sensi dell'art 34, comma 1 lettera "a" della legge 8/02, della L.R. 38/96 e della DGR 560/08- Spesa di euro 29.360.100,00 cap. H41504 – es. fin. 2008 (BUR n. 44 del 28.11.08)

DD 29.9.08, n. 3350 – DGR 500/2006 e DD n. 3939/06 e 2278/08, erogazione Fondi Piani di Zona 2007 a favore di Enti capofila dei Distretti sociosanitari (BUR n. 44 del 28.11.08)

Note

Per i Comuni capofila che hanno predisposto l'aggiornamento dei piani di zona biennale 2006/2007 e relativi progetti operativi in conformità alla programmazione regionale ed alle linee guida di cui alla DGR 500/06, viene erogata la quota corrispondente delle risorse del Fondo regionale, per complessivi euro 2.730.581,00 ai Comuni di Subiaco, S. Vito Romano, Ciampino, Pescorocchiano e Montefiascone, ed euro 976.938,00 per i Comuni di Fiumicino e Ladispoli.

LOMBARDIA

DCR 14.10.08, n. VIII/706 – Mozione concernente iniziative per abbassare i prezzi dei generi di prima necessità e in primo luogo del pane (BUR n. 45 del 3.11.08)

DCR 14.10.08, n. VIII/707 – Mozione concernente l'invito al parlamento ed al Consiglio regionale, ad approvare in tempi brevi leggi contro la violenza e maltrattamento alle donne ed ai minori (BUR n. 46 del 10.11.08)

Note

Sia a livello internazionale che a livello nazionale vi è un preoccupante aumento del fenomeno della violenza fisica, psicologica e sessuale contro le donne.

Viene quindi invitata la Giunta a licenziare entro tempi brevi una legge contro la violenza e il maltrattamento delle donne.

DCR 18.11.08, n. VIII/727 – Ordine del giorno concernente indirizzi e misure urgenti a sostegno dei redditi, delle famiglie, del lavoro e delle imprese lombarde a fronte della crisi economico-finanziaria (BUR n. 50 del 9.12.08)

Note

Il Consiglio regionale

* In relazione alla preoccupante crisi finanziaria originata negli Stati Uniti che ha investito i mercati finanziari di tutto il mondo, e nella consapevolezza delle condizioni di svantaggi del nostro Paese dovute:

- al peso del debito pubblico;
- ai ritardi infrastrutturali;
- agli scarsi investimenti in ricerca ed innovazione;
- alla scarsa produttività della pubblica amministrazione;
- alla vetustà e progressiva iniquità dell'attuale modello di welfare
- Preoccupato delle conseguenze negative e dell'elevato costo della vita che determina una crescente contrazione delle possibilità economiche della classe media ed un preoccupante incremento delle aree di povertà più accentuato fra i giovani precari, le donne sole nel gestire i carichi familiari, gli anziani e le famiglie numerose;
- Valutate le considerazioni e le proposte avanzate dalle associazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e da altre rappresentanze istituzionali e sociali;
- Si impegna ed impegna la Giunta regionale adottare nell'immediato e negli atti programmatici e di bilancio i provvedimenti amministrativi e legislativi siano utili a contrastare gli effetti negativi della crisi a sostenere redditi, lavoro e imprese, contribuendo a ricercare fiducia e a reagire puntando su:
 - innovazione;
 - ricerca;
 - conoscenza;
 - sostenibilità;
 - qualità ambientale;
 - nuovo welfare disegnato su individui, famiglie e territori.

MARCHE

DGR 10.11.08,n. 1544 – Attuazione del Piano sociale 2008/2010 – Approvazione dell'accordo circa i criteri di riparto agli enti locali ed agli ambiti territoriali sociali del Fondo unico per le politiche sociali (BUR n. 109 del 21.11.08)

Note

Viene approvato l'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, quali criteri di riparto agli enti locali e agli Ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico Nazionale per le Politiche Sociali e del Fondo Unico Regionale per le Politiche Sociali;

- Al fine di realizzare gli obiettivi della legge 328/00 e della L.R. 43/88, le risorse del Fondo sociale sono destinate:
 - alle amministrazioni comunali;
 - agli Ambiti territoriali sociali;
 - all'utilizzo diretto da parte dell'amministrazione regionale.

- l'importo complessivo indistinto da ripartire è determinato dalla sommatoria delle seguenti risorse finanziarie:
 - stanziamento determinato dalla legge finanziaria annuale;
 - dalle risorse finanziarie trasferite dallo Stato.
- Le risorse finanziarie sono trasferite secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

	2008	2009	2010	2011
Amministrazioni comunali	100	85	65	50
Ambiti territoriali sociali		15	30	40
Incentivo al potenziamento organizzativo				
Ambiti sociali			5	10

NB

Le risorse riservate agli ambiti territoriali sono erogate alle seguenti condizioni:

- avvenuta istituzione di una Unione di Comuni fra tutti i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale;
- avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i Comuni dell'Ambito territoriale Sociale di una "Convenzione intercomunale" unitamente alla istituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato ai quali affidare l'esercizio delle funzioni relative alle politiche sociali, in luogo degli enti partecipanti all'accordo;
- esistenza ed operatività di un Consorzio o di una Azienda Speciale Consortile dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e statutaria a cui venga demandata la gestione di uno o più servizi, o l'esercizio associato delle funzioni relative alle politiche sociali;
- esistenza ed operatività di una Azienda Pubblica di servizi alla persona per l'organizzazione a rete dei servizi connessi alle politiche sociali.
- Tra le risorse finanziarie che la Regione si riserva di utilizzare sono incluse:
 - le integrazioni finanziarie derivanti da leggi regionali di settore;
 - una dotazione finanziaria per Ambito di 3.000.000 euro destinata a:
 - attuazione di specifici progetti di Ambito;
 - spese di funzionamento e potenziamento della struttura operativa (Coordinatore, Staff, Uffici di Promozione sociale Sistema informativo.

NB

Tali spese sono cofinanziate:

- al 40% dalle Amministrazioni comunali;
- al 60% dalla Regione.

E' ripartita secondo le seguenti modalità:

- ° euro 50.000,00 per ciascun Ambito territoriale sociale;
- ° la quota restante:
 - per il 30% in proporzione alla superficie;
 - per il 70% con riferimento alla popolazione.

Le risorse di cui al punto 2 sono ripartite fra le amministrazioni comunali ed ambiti territoriali secondo le seguenti percentuali:

8% fra i comuni che compongono le comunità montane;

il 5% fra i comuni avente popolazione residente inferiore a 5.001 abitanti;

la quota restante è ripartita: per il 75% in proporzione alla popolazione residente;
per il 25% in base alla superficie territoriale.

DGR 17.11.08, n. 1584 - Fondo Unico Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2008 - Individuazione delle aree di intervento regionale. (BUR n.

* Sono quantificate le risorse finanziarie che la Regione Marche si riserva di utilizzare direttamente e per integrare le disponibilità finanziarie previste da specifiche leggi di settore, ai sensi del punto 5 dell'allegato 1 della DGR n. 1544 del 10/11/2008 in E 8.789.761,62;

2. Viene approvato l'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le aree di intervento regionali per l'anno 2008 e le rispettive dotazioni finanziarie, le quali possono essere riversate tra i diversi interventi, fermo restando il totale complessivo di E 8.789.761,62;

PIEMONTE

D.D. 30 luglio 2008, n. 226 - Attivita' amministrativa di vigilanza – anno 2007. Riparto della somma pari ad euro 1.200.000,00. (BUR n. 50 dell'11.12.08)

Note

- Viene ripartita la somma di euro 1.200.000,00 per le attivita' di vigilanza svolte nel corso del 2007 dalle ASL piemontesi e dal Comune di Torino, in base ai criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 12-10830 del 3.11.2003 e secondo le risultanze indicate nell'allegato 1) che fa parte integrante della presente determinazione.

VENETO

DGR 18.11.08, n. n. 3529 - Assegnazioni alle Aziende U.L.S.S. - Servizi Sociali 2008. Legge regionale 13 aprile 2001 n° 11, art. 133, comma 3, lett. c). (BUR n. 101 del 9.12.08)

Note

PREMESSA

Con Legge regionale 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112", all'art. n° 133, è stato istituito il Fondo regionale per le Politiche sociali.

- La citata legge regionale 13/04/2001, n° 11, all' art. 133, comma 3, prevede, nell'ambito dei criteri di riparto del Fondo regionale per le Politiche sociali, finanziamenti alle Aziende U.L.S.S. a sostegno e promozione dei servizi sociali d'interesse locale delegati alle UU.LL.SS.SS. dagli Enti locali in forma associata in attuazione della programmazione regionale e delle disposizioni previste nei piani di zona.
- In attuazione del suddetto articolo, in sede di approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2008, è stato ripartito il Fondo regionale succitato con i conseguenti stanziamenti di spesa nei capitoli ad esso afferenti.
- Relativamente ai contributi alle aziende ULSS per la gestione dei servizi sociali di cui alla lett. c) del medesimo comma la ripartizione fino al 2005 è avvenuta su una serie di parametri con riferimento agli operatori equivalenti a carico del bilancio sociale sia a livello centrale sia a livello territoriale, agli utenti di alcuni servizi sociali, alle équipes consultoriali ed ad alcuni correttivi per le zone disagiate.
- Tali criteri, che inizialmente erano volti alla costituzione ed al completamento delle dotazioni organiche, successivamente hanno sempre più premiato una

organizzazione dei servizi non più corrispondente alle nuove linee con cui si andava sviluppando l'offerta dei servizi sociali e socio-sanitari.

- In materia di integrazione socio-sanitaria, nel frattempo, sono intervenute due novità normative: a livello nazionale, con il DPCM 29 novembre 2001, sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza, ed a livello regionale, con la DGR n. 2227 del 9.08.02, che ha approvato disposizioni applicative del decreto suddetto, è stata realizzata la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie per il Veneto.
 - L'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per le prestazioni socio-sanitarie, in attuazione degli atti suddetti, ha inciso sulla gestione dei servizi sociali da parte delle Aziende ULSS comportando una definizione più omogenea sul territorio regionale dei costi attribuiti alla parte sociale del bilancio aziendale e, quindi, alle amministrazioni comunali per conto delle quali le unità locali socio-sanitarie erogano i servizi sociali.
 - Per l'esercizio 2006, al fine del riparto del fondo per le attività sociali, si sono considerati alcuni criteri quali:
 - la popolazione residente
 - l'utilizzo di correttivi per le zone disagiate connesse alla presenza di particolarità nella struttura geomorfologica del territorio
 - la presenza di deleghe alle singole aziende ULSS da parte delle amministrazioni comunali del territorio, dando prevalenza nel riparto alle assegnazioni storiche.
- * Con la stessa deliberazione si è lasciata ad un'ulteriore elaborazione e sperimentazione l'approfondimento delle grandezze statistiche e di bilancio (DGR n. 1412 del 16/05/06)

- In tale prospettiva, in attesa della determinazione definitiva dei criteri di finanziamento delle Aziende ULSS per le attività sociali, nel riparto del fondo relativo all'anno 2007 si sono confermate le quote assegnate per l'anno 2006.
- Poiché l'elaborazione suddetta, presentando dati non omogenei nel territorio veneto, ha richiesto necessari approfondimenti tuttora in corso ed in considerazione che le aziende ULSS hanno impostato la sezione sociale dei loro bilanci per l'esercizio 2008 prevedendo stanziamenti analoghi a quelli degli anni 2007 e 2006 per lo stesso titolo, viene pertanto ripartito il Fondo per le attività sociali, ammontante ad euro 19.105.000,00, pari al fondo stanziato in bilancio per il 2008, con riferimento ai criteri utilizzati nell'anno 2007 di cui alla DGR n. 4194 del 18/12/07, come da **Allegato A**, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

PREVIDENZA

LOMBARDIA

DCR 4.11.08,n. VIII/721 – Ordine del giorno concernente iniziative presso il Governo e il Parlamento per superare la sperequazione nel trattamento pensionistico degli ex combattenti (BUR n. 48 del 24.11.08)

Note

- L'integrazione pensionistica di sole 30.000 mensili, già esistente in regime di rivalutazione automatica appare addirittura offensiva nei confronti degli ex combattenti, se non viene parametrata all'aumento del costo della vita;
- Il servizio reso alla Patria dagli ex combattenti meriterebbero ben altra considerazione.

Viene pertanto impegnata la Giunta regionale ad intraprendere presso il Governo e il Parlamento tutte le iniziative volte a superare la sperequazione nel trattamento pensionistico degli ex combattenti, sostenendo una modifica normativa che consenta la perequazione automatica ab origine delle maggiorazioni previste dalla legge.

PRIVATO SOCIALE

LOMBARDIA

- Aggiornamento dell'Albo regionale delle cooperative sociali e loro consorzi, ai sensi della L.R. 21/03 (BUR n. 44 del 30.10.08)

DPGR 21.10.08, n. 1230 – Nomina di quattro componenti nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (BUR n. 45 del 3.11.08)

PIEMONTE

D.D. 29 luglio 2008, n. 221 - Contributi agli organismi di coordinamento e collegamento iscritti nella sezione regionale del registro del volontariato per progetti di contrasto alla solitudine e al disagio. (BUR n. 50 dell'11.12.08)

PUGLIA

DGR 11.11.08, n. 2109 – L.R 11/94, art. 10 - Attività dell'Osservatorio Regionale del Volontariato - Approvazione del "Piano di Interventi per il Volontariato" pugliese - Seconda annualità.

Note

Il Piano ha individuato le seguenti Linee di Intervento:

Linea I - Creazione di una base di conoscenza omogenea sul territorio regionale del fenomeno del volontariato.

Linea II - Rafforzamento delle reti e promozione di partenariati interistituzionali

Linea III - Elaborazione di proposte e partecipazione alla programmazione sociale

In aggiunta, è stata individuata la necessità di attivare, nella fase di avvio, una forte azione di accompagnamento in termini di informazione e comunicazione, in grado di produrre un impatto significativo sull'intero territorio regionale, coinvolgendo in massimo grado le organizzazioni di volontariato, ma anche le istituzioni e le comunità locali e a tale scopo sono state definite due linee di comunicazione per la diffusione delle attività e dei risultati degli interventi prodotti dall'Osservatorio Regionale del Volontariato.

Sono state, inoltre, attivate positivamente tutte le iniziative a dare esecuzione alle linee di intervento.

Inoltre, è stata avviata una Campagna di Comunicazione per il Volontariato comprendente:

- a) brochure divulgativa delle attività dell'Osservatorio Regionale del Volontariato
- b) redazione e pubblicazione delle Linee Guida per l'iscrizione al registro regionale del volontariato ex art. 2 l.r. 11/94
- c) manifesti e locandine di comunicazione istituzionale.
- d) una giornata di studio e riflessione sul volontariato pugliese presso la Fiera del Levante.

Viene ravvisata la necessità di consolidare la strategia avviata sul territorio regionale, si propone di confermare le 3 Linee di Intervento individuate con la citata delibera n. 1861 del 13/11/07, aggiornate come di seguito:

Linea I - Creazione di una base di conoscenza omogenea sul territorio regionale del fenomeno del volontariato.

- a) somministrazione di questionari alle associazioni di volontariato pugliesi;

- b) redazione di un rapporto di ricerca;
- c) organizzazione di eventi pubblici di presentazione di natura territoriale.

Linea II - Rafforzamento delle reti e promozione di partenariati interistituzionali

- a) creazione di gruppi di lavoro tematici, ovvero coerenti con gli ambiti di intervento sui quali è già impostata la programmazione e il sistema di regole regionali operanti su base provinciale;
- b) consolidamento di meccanismi di raccordo stabile con i Centri Servizi per il Volontariato;
- c) attivazione di protocolli di intesa con Istituzioni per l'individuazione e la realizzazione di interventi mirati.

Linea III - Elaborazione di proposte e partecipazione alla programmazione sociale

Questa linea di intervento prevede l'organizzazione di giornate di studio e approfondimento finalizzate all'analisi delle proposte di legge, sulle direttive e sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato, nonché la partecipazione organizzata al percorso di definizione della nuova programmazione sulle politiche sociali della Regione Puglia.

Al fine di dare attuazione alle predette linee di intervento sono utilizzate le risorse destinate al funzionamento dell'Osservatorio regionale del Volontariato, pari ad euro 50.000,00, come segue:

Azione 1 - euro 40.000,00.

- Prosecuzione delle azioni di comunicazione e diffusione sulle attività ed i risultati degli interventi prodotti dall'Osservatorio Regionale del Volontariato;
- Avvio di una campagna di sensibilizzazione sui temi del volontariato che contempli la produzione e la stampa di pubblicazioni, di materiali informativi e organizzazione dell'Assemblea annuale del Volontariato
- Organizzazione dell'Assemblea Annuale del Volontariato
- Organizzazione di incontri territoriali

Azione 2 - Spese di funzionamento per l'Osservatorio Regionale del Volontariato (materiali di consumo, rimborsi spese per i componenti dell'Osservatorio) - euro 10.000,00.

UMBRIA

DD 8.10.08, n. 8918 – L.R. 22/04. Università della Terza Età (Unitre) di Città di Castello.

Iscrizione al registro regionale delle Associazioni di promozione sociale (BUR n. 49 del 5.11.08)

VENETO

DGR 18.11.08, n. 3530 - Bando per la presentazione di progetti di servizio civile regionale volontario di cui alla DGR n. 494 del 4 marzo 2008. Approvazione graduatoria progetti di servizio civile regionale volontario e affidamento attività di informazione - formazione. Impegno di spesa e assegnazione contributi anno 2008. L. R. 18 novembre 2005, n. 18 (BUR n. 100 del 5.12.08)

* si prende atto sulla base dei criteri stabiliti con DGR 494/2008 delle risultanze istruttorie relative al bando per la presentazione di progetti di servizio civile regionale in base alla L. R. 18 novembre 2005 n.18;

* si approvano integralmente gli **allegati A, B, C e D** che costituiscono parte integrante del presente atto;

* viene approvata la graduatoria dei progetti, assegnando il numero dei volontari ai progetti ammissibili di ciascun ente con indicazione della percentuale di contributo assegnata a ciascun progetto nella misura del 90% per gli enti e le associazioni private senza fini di lucro e del 60% per gli enti locali, le unità locali socio-sanitarie, le assegnata a ciascun progetto nella misura del 90% per gli enti e le associazioni private senza fini di lucro e del 60% per gli enti locali, le unità locali socio-sanitarie, le

università degli studi e gli altri enti pubblici degli enti in base ai criteri previsti dalla DGR n. n. 494 del 4 marzo 2008 come specificato nell'**allegato E** che costituisce parte integrale del presente atto;

DGR 18.11.08, n. 3531 - Bando per la selezione di 103 volontari da impiegare in progetti di servizio civile regionale L.R.18/2005 (BUR n. 100 del 5.12.08)

SANITA'

ABRUZZO

1. di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere con le quali procedere alle negoziazioni sono quelle ricognite nella Legge Regionale 5.4.2007, n. 6 alla Tabella 17;
2. di fissare il budget complessivo relativo alla spesa 2008 per i servizi di ospedalità privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 100.694.602,00 (euro centomilioneicentonovantaquattromilaseicentodieci/00), invalicabile, così come ripartito tra i singoli erogatori nell'allegato 1 di cui in premesse, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di fissare altresì per l'anno 2008 un budget nella misura di € 63.375.849,00 (sessantatremilioneitrecentosettantacinquemilaottocentoquarantanove/00) per le prestazioni erogate a pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale, così come ripartito tra i singoli erogatori nell'allegato 1 di cui in premesse, richiamando nel contempo quanto sancito nell'art. 1, comma 171, L. 30.12.2004 n° 311;
4. di approvare, relativamente alle prestazioni rese a pazienti residenti nella Regione Abruzzo, il numero e la tipologia di prestazioni per ciascun erogatore, così come ripartito tra i singoli erogatori nell'allegato 1 di cui in premessa;
5. di stabilire il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso le disposizioni attualmente vigenti, a cui si rimanda integralmente;
6. di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt'oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;
7. di approvare il modello di contratto negoziale per le Prestazioni di Assistenza Ospedaliera Erogate dalle Strutture Private riportato in allegato (allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. di stabilire che i suddetti contratti dovranno essere sottoscritti dagli erogatori di prestazioni ospedaliere accreditati entro dieci giorni dalla notifica del presente deliberato a seguito di formale convocazione, e che, in caso di mancata sottoscrizione, sarà sospeso l'accredito dell'erogatore inadempiente, ai sensi dell'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, della legge n. 502/92 e sue integrazioni e modificazioni;
9. di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti amministrativi che si rendessero necessari in relazione al contratto di cui all'Allegato 2 di cui al punto 7 del presente deliberato;

BASILICATA

DGR 22.10.08, n. 1655 – Aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero regionale (P.T.O.R.) (BUR n. 52 del 1.11.08)

CAMPANIA

DGR 26.11.08, n.1880 - Misure di governo e controllo della spesa farmaceutica-Art.1, comma 181 L. 311/2004 e punto 4.18 Intesa Stato-Regioni del 5.10.2006. Interventi sulle modalità di prescrizione e dispensazione dei farmaci A02BC inibitori di pompa protonica. (BUR n. 48 del 1.12.08)

L.R 28.11.08, n. 16 - "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro del disavanzo" (BUR n. 48 ter del 1.12.08)

Art. 1

Premessa

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema sanitario regionale previsti nel Piano di rientro di cui alla delibera di Giunta regionale n.460 del 20 marzo 2007, adottata a seguito dell'Accordo sottoscritto tra il Presidente della regione Campania e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311, la Regione adotta le misure di cui agli articoli che seguono.

Art. 2

Razionalizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali

1. L'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, e successive modifiche, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali in ragione delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e prevedendo comunque un'azienda per provincia. Sono, pertanto, previste le seguenti Aziende sanitarie locali:

- 1) Azienda sanitaria locale Avellino;
- 2) Azienda sanitaria locale Benevento;
- 3) Azienda sanitaria locale Caserta;
- 4) Azienda sanitaria locale Napoli 1;
- 5) Azienda sanitaria locale Napoli 2;
- 6) Azienda sanitaria locale Napoli 3;
- 7) Azienda sanitaria locale Salerno.

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito nel merito il parere obbligatorio della commissione consiliare regionale competente, definisce le procedure per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali che deve completarsi entro il 30 giugno 2009. La sede legale dell'Azienda sanitaria locale è definita dalla Giunta regionale sulla base del criterio del baricentro della popolazione e sulla base della preesistenza di adeguate strutture sanitarie affinché non vi siano costi aggiuntivi.”

Art. 3

Razionalizzazione degli ambiti distrettuali

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 32/1994 e successive modifiche, è così modificato:

a) il comma 13 è abrogato;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

“16. Ciascun distretto deve, di norma, coincidere con ogni ambito avente una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti e non superiore a 120.000 abitanti. Nella definizione degli ambiti distrettuali va tenuto conto delle aree montuose, delle isole e dei territori a bassa densità abitativa. L'attuale articolazione distrettuale resta in

vigore fino alla definizione del processo di razionalizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 32/94, come modificato dalla presente legge, in ogni caso, fino alla definizione del procedimento di cui all'articolo 10, comma 14, della legge regionale n. 32/94.”;

c) il comma 18 è abrogato.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale un inventario completo del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie.

Art. 4

1. Le consulenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ulteriormente rinnovabili né rinegoziabili.

2. In previsione della scadenza delle consulenze di cui al comma 1, l'Azienda sanitaria o ospedaliera chiede all'assessorato regionale di verificare se fra le risorse umane presenti nell'organico del personale regionale siano comprese figure professionali compatibili con le esigenze dell'Azienda richiedente. L'assessorato può incaricare detto personale dipendente di fornire la consulenza prevedendo la corresponsione delle remunerazioni, conformemente alle previsioni contrattuali vigenti, a carico dell'Azienda richiedente, ovvero, laddove le professionalità richieste non siano reperibili in organico può autorizzare l'Azienda alla stipula del contratto di consulenza.

Art. 5

Abolizione dei coordinamenti tecnici provinciali

1. L'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2006, n. 24, è abrogato.

Art. 6

Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera

1. È approvato il Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha efficacia fino all'approvazione del nuovo Piano sanitario regionale comprensivo della disciplina relativa alla rete ospedaliera, anche nelle more della verifica di alcuni indirizzi relativi alla distribuzione territoriale dei posti letto.

3. È sospesa l'efficacia del “Piano regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009” allegato alla legge regionale n.24/2006, ai fini del coordinamento dello stesso con il Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera allegato alla presente legge.

4. Con provvedimento della Giunta regionale la rete dell'emergenza è adeguata alle disposizioni del Piano di ristrutturazione e riqualificazione ospedaliera allegato alla presente legge.

Art. 7

Disposizioni per i lavoratori delle strutture sanitarie private.

1. È fatto obbligo alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere della Campania di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, licenziati e posti in mobilità a seguito di provvedimento di revoca dell'accreditamento conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Le operazioni concorsuali di cui al comma 1 sono attivate dopo il completamento dell'utilizzazione delle graduatorie regionali dei precari di cui alla legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, e successive modifiche, e previa disponibilità nella dotazione organica nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8

Delega alle Aziende sanitarie locali delle competenze in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie.

1. Al fine di accelerare le procedure di accreditamento disciplinate dal regolamento n.3 del 31 luglio 2006 “Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di

emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale” e n.1 del 22 giugno 2007 “Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale”, e di semplificare i relativi procedimenti amministrativi, sono delegate alle Aziende sanitarie locali le competenze e le funzioni in ordine alla ricezione delle istanze di accreditamento dei soggetti interessati, alla verifica della funzionalità delle strutture richiedenti rispetto alla programmazione regionale, all’accertamento del possesso dei requisiti ulteriori e agli adempimenti connessi e conseguenti ivi compreso il rilascio dell’attestato di accreditamento istituzionale da parte del direttore generale. A tal fine, le commissioni competenti sono costituite con lo stesso personale con cui le Aziende sanitarie locali hanno provveduto alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 7301 del 31 dicembre 2001, per il complesso delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate da almeno un valutatore scelto esclusivamente tra quelli già operativi nominati con specifico provvedimento per la fase di primo avvio e tra coloro che hanno superato la prima edizione del corso semestrale di formazione previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1489 del 22 settembre 2006. Nell’ambito delle procedure di verifica disciplinate dal regolamento n. 1/2007 è data priorità all’accreditamento istituzionale dei Centri di riabilitazione, di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833, che intendono riconvertire le loro attività in residenze assistenziali sanitarie per disabili o in centri diurni integrati per disabili, delle Case di Cura e delle residenze assistenziali sanitarie per disabili e per anziani nel rispetto dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale delle relative istanze entro e non oltre il 30 giugno 2009.

3. L’Assessorato alla Sanità provvede a trasferire alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio le istanze di accreditamento istituzionale non ancora definite e giacenti presso gli uffici regionali.

4. Nelle more dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie i direttori generali delle Aziende sanitarie locali possono, previa evidenza pubblica, sottoscrivere contratti per le attività salvavita di radioterapia.

Art. 9

Emergenza territoriale

1. Il Servizio medico di emergenza è attivato mediante il ricorso a eliambulanze.

2. Per il fine di cui al comma 1, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere adeguano le loro strutture in applicazione delle seguenti norme:

- a) articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n.930;
- b) articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n.384;
- c) decreto del ministero degli interni del 2 agosto 2003;
- d) articolo 7 del decreto legge 4 ottobre 1996, n.517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n.611;
- e) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 agosto 2003;
- f) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2006.

EMILIA ROMAGNA

D.G.R. 10.11.08, n. 1863 - Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della R.E.R. applicabili a decorrere dall’1/1/2008

1) per l’anno 2008, per le prestazioni di assistenza ospedaliera, le tariffe previste sono quelle di cui agli Allegati 1, 2, 3.1, 3.2, 4 e 5;

2) le prestazioni erogate a cittadini provenienti da altre regioni siano remunerate, in via di anticipazione, pari a quanto riconosciuto alla Regione Emilia-Romagna nell’ultimo scambio di mobilità’;

3) l’ammontare di cui al punto precedente è soggetto a saldo definitivo solo a seguito del consolidamento del consuntivo interregionale relativo alla compensazione delle prestazioni rese in

- mobilita', fino ad un massimo pari al nuovo valore riconosciuto;
- 4) al fine di non generare un differenziale economico dovuto al doppio regime tariffario (quello utilizzato per il calcolo della mobilita' e quello utilizzato per il pagamento ai produttori da parte delle AUSL di competenza territoriale) che resterebbe a carico del bilancio della Regione Emilia-Romagna, per le ragioni spiegate in premessa, le prestazioni erogate ai cittadini provenienti da fuori regione sono remunerate con il tariffario in uso anno per anno per la mobilita' sanitaria;
- 5) l'utilizzo delle tariffe di cui al punto precedente decorre dall'1/7/2008, ad eccezione dell'attivita' di psichiatria per la quale, viste le specificita' e complessita' funzionali, e' necessario un approfondimento di analisi che portera' all'adozione di provvedimenti specifici con decorrenza dall'1/1/2009;
- 6) per i cittadini provenienti dal Veneto e dalle Marche valgono gli accordi specificatamente sottoscritti in termini di tetti di budget;
- 7) le Aziende, possono, fatti salvi i budget previsti nell'Accordo generale per il triennio 2007-2009 fra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui alla propria deliberazione 1920/07, valutata l'opportunita' e l'andamento della produzione, rinegoziare ed integrare i contenuti degli accordi con i produttori privati alla luce del mancato incremento tariffario;
- 8) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 79, comma -septies del DL 112/08 convertito con la Legge 133/08 i controlli in materia di appropriatezza, dall'1/8/2008, dovranno riguardare almeno il 10% delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione per ciascun soggetto erogatore;
- 9) restano vigenti in materia di controlli le indicazioni di cui all'Allegato n. 7 della deliberazione di Giunta regionale 2126/05 in attesa delle risultanze del gruppo di lavoro di cui alla determina n. 13491 del 3/11/2008;
- 10) di stabilire che al 10% di cui al punto 8) del presente atto contribuiscano anche le attivita' di audit clinici interni ed esterni su specifici fenomeni individuati dalle Aziende o effettuati su indicazione regionale.

LAZIO

DPGR 2.10. n.508 - Modifica ed integrazione al decreto n. 303/2007 dell'13 aprile 2007, concernente la costituzione della Consulta Regionale per la Salute Mentale ai sensi della legge regionale 3 l luglio 2006 n. 6 (BU n. 42 del 14-11-2008)

DPGR 17.9.08, n.36 - Approvazione dei bandi di mobilita' del personale della dirigenza e del comparto a seguito della chiusura del Presidio Ospedaliero San Giacomo, disposto con decreto n. 8 del 3 settembre 2008 (BU n. 41 del 7-11-2008)

DPGR 25.11.08, n.46 - Ricognizione degli obiettivi da parte dei direttori generale delle aziende sanitarie, individuazione degli indicatori e dei risultati attesi, ai fini della verifica di cui all'art. 1, comma 82, legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2008. Semestre: 1° settembre 2008-28 febbraio 2009 (BU n. 45 del 6-12-2008)

Note

* Ciascun Direttore generale dovrà fornire alle strutture regionali competenti una relazione sintetica ed esplicativa dell'attività svolta corredata dei provvedimenti posti in essere per il conseguimento degli obiettivi.

La Direzione regionale competente redigerà, entro il 30 marzo 2009, una circostanziata relazione alla Giunta in merito al raggiungimento degli obiettivi.

- L'allegato A individua gli obiettivi da raggiungere e pertanto, consideratane la complessità si rinvia alla lettura integrale del testo.

NB

La percentuale minima complessiva di raggiungimento degli obiettivi è indicata nel 60 per cento, e al di sotto di tale soglia scatta la decadenza.

DPGR 17.11.08, n.42 - Adozione di misure di partecipazione da parte del cittadino alla spesa sanitaria relativa a prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico dello SSR, ai sensi dell'art. 61 comma 21 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione con modificazione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (BU n. 45 del 6-12-2008 - Suppl. Ordinario n.145)

DPGR 17.11.08, n.43 - Individuazione del fabbisogno di posti letto per acuti nella Regione Lazio per l'anno 2009 e conseguente riorganizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera e dell'offerta territoriale regionale (BU n. 45 del 6-12-2008 - Suppl. Ordinario n.145)

DPGR 17.11.08, n.44 - Definizione dei livelli massimi di finanziamento e remunerazione delle prestazioni sanitarie acquistate da privato per l'anno 2009 (BU n. 45 del 6-12-2008 - Suppl. Ordinario n.145)

DPGR 17.11.08, n. 45 - Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. 24 dell'10 settembre 2008. "Attuazione punto 10 deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008: Intervento 2.3.8 Misure per il contenimento della spesa farmaceutica del Piano di rientro" (BU n. 45 del 6-12-2008 - Suppl. Ordinario n.145)

LOMBARDIA

DGR 12.11.08, n. 8/8391 – Determinazioni in merito al Progetto CRS-SISS: Schema di Accordo per la partecipazione delle farmacie al servizio di prenotazione in farmacia attraverso il SISS di visite specialistiche e alla registrazione del consenso informato al trattamento dei dati personali in ambito CIRS.SISS (BUR n. 48 del 24.11.08)

Note

- Viene stabilita la messa a regime del servizio di prenotazione e visite ed esami specialistici in farmacia attraverso il SISS sulla base di schema di accordo;
- Viene stabilito che il cittadino può prestare il consenso al trattamento dei dati;
- Di adeguare i rimborsi sei costi;
- Di approvare lo schema di accordo regionale con le farmacie.

DGR 19.11.08, n. 8/446 – Determinazione per la gestione del servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2008 – III provvedimento (BUR n. 49 del 1.12.08)

Note

E' assegnata la somma complessiva di 32 mln di euro alle Aziende Sanitarie Locali affinché provvedano alla parziale copertura dell'eccesso di produzione per la specialistica ambulatoriale.

PIEMONTE

DGR 3.11.08, n. 12-9941 - Riorganizzazione attività di diagnosi citologica vaginale sia per lo screening sia extrascreening. Indicazioni operative alle ASR.(BUR n. 49 del 4.12.08)

VENETO

DGR 4.11.08, n. 3319 - Sorveglianza epidemiologica delle malattie prevenibili da vaccinazioni e rinforzo del Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita. Approvazione Progetto e accordo di collaborazione. (BUR n. 99 del 2.12.08)

L.R. 5.12.08, n. 22 - Modifiche all'allegato A) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in

attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e conseguente inserimento dei Comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco all'interno dell'Ulss n. 16. (BUR n 100 del 5.12.08)

DGR 18.1108 n. 3539 - Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, di cui all'art. 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e al punto 1.4 del Patto della Salute del 28 settembre 2006. Verifica riferita all'anno 2007. Ulteriori adempimenti. (BUR n. 101 del 9.12.08)

SICUREZZA

DGR 24.10.08, n.774 - Approvazione "Disciplinare delle modalita' operative e di gestione dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalita' (comma 4-aquilater, art. 8 legge regionale 15/2001 e s.m.i.)" (BU n. 44 del 28-11-2008)

DGR 24.10.08, n.783 - Programmi di interventi dell'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza e la legalita' di cui all'art. 8 della legge regionale n. 15/01 e s.m.i. Capitolo R45520, esercizio 2008, stanziamento pari ad euro 375.000,00 (BU n. 44 del 28-11-2008)

PUGLIA

DGR 11.11.08, n. 2106 - **Accordi/Intese Stato Regioni in materia di sanità pubblica. Recepimento.**

Note

Sono recepite le seguenti intese sancite in Conferenza Stato-Regioni:

1. Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 409, lettera a) e b) della legge 23 dicembre 2005 n. 266, tra il Governo e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, relativa alle modalità di alimentazione e aggiramento della banca dati del Ministero della Salute necessarie all'istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e la fissazione della data a decorrere dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.
2. Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 409, lettera a) della legge 23 dicembre 2005 n. 266, tra il Governo e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente l'approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici.
3. Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente le modalità erogative del contributo da riconoscere alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, per gli anni 2006-2007, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 328, come modificato dall'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti amministrativi che si rendessero necessari in relazione al contratto di cui all'Allegato 2 di cui al punto 7 del presente deliberato;

MARCHE

DGR 10.11.08, n. 1565 – Protocollo d'intesa con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione di sinergie organizzative, funzionali ed operative in materia di acquisizione di beni e servizi per gli Enti regionali, gli Enti locali, e il sistema sanitario (BUR n. 109 del 21.11.08)

DGR 17.11.08, n. 1584 .- Fondo Unico Nazionale per le Politiche Sociali – Individuazione delle aree di intervento regionale (BUR n 114 del 5.12.08)

STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
LOMBARDIA

DGR 29.10.08, n. 8/8228 – Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti presso la casa di riposo "Paolo VI" in Bagnolo Mella (BUR n. 49 del 1.12.08)

DGR 19.11.08, n. 8/8441 – Accredimento del Centro Diurno per anziani non autosufficienti "Centro diurno integrato c/o RSA comunale in Cusano Dilanino (BUR n. 49 del 1.12.08)

DGR 19.11.08, n. 8/4442 – Accredimento della Residenza Sanitario Assistenziale (RSA) "Residenza Arzaga" (BUR n. 49 del 1.12.08)

DGR 19.11.08, n. 8/4443 – Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale (RSA) "Fondazione Taglietti Corsini Onlus" in Cologno al Serio (BUR n. 49 del 1.12.08)

PIEMONTE

DGR 1.12.08, n. 37-10232 - L.R. 1/2004, art. 3 – Promozione della rete dei servizi per gli anziani – Anno 2008 – Indirizzi e criteri per l'ammissione al contributo per la realizzazione di strutture socio-sanitarie. (BUR n. 50 dell'11.12.08)

Note**PREMESSA**

- Il progressivo invecchiamento della popolazione rappresenta oggi una delle più profonde trasformazioni sociali ed economiche che interessa i paesi in via di sviluppo e maggiormente, talune aree territoriali, tra cui l'Italia;
- Nel contesto geografico nazionale, poi il Piemonte spicca per essere una delle quattro regioni italiane con il maggior numero di anziani tra la sua popolazione residente. Basta citare che nel 2006, su una popolazione complessiva di 4.352.828 abitanti, il 23% aveva un'età maggiore di 65 anni;
- La recente pubblicazione del rapporto redatto dal Settore Statistico regionale "Previsioni demografiche 2050", riconferma tale andamento che, seppur ritardato a seguito dei processi immigrativi in atto, rende ineludibili per il futuro scelte strategiche atte a fronteggiare i futuri scenari per le ricadute che essi avranno sia sul fronte occupazionale che previdenziale, sanitario ed assistenziale;

- La Regione Piemonte, consapevole di tale situazione, ha da tempo avviato una profonda riflessione ed individuato, nei suoi documenti programmatici, azioni volte da un lato a mitigare i problemi connessi all'invecchiamento della popolazione e, dall'altra, ad innalzare gli standard assistenziali per le persone più fragili o per le quali necessita un sostegno di cura integrata socio-sanitaria;
- La Regione ha inoltre ritenuto di configurare le politiche sociali come politiche di infrastrutturazione sociale, coesione e sviluppo locale, anche a sostegno delle iniziative imprenditoriali e dell'occupazione ed in tal senso ha inserito alcuni progetti di rilevanza sociale nell'ambito di un più ampio programma di interventi per i quali è stato richiesto l'accesso ai fondi FAS a sostegno delle aree sottoutilizzate;
- Tra gli obiettivi strategici ascrivibili al primo caso, vi è il riconoscimento del "ruolo attivo" della popolazione anziana, che può essere attuato incrementando la partecipazione della stessa nei processi decisionali e rafforzando, favorendo e sostenendo la vita indipendente degli anziani stessi;
- L'intervento della Regione è stato – dunque – quello di valorizzare il ruolo dell'associazionismo, promuovere la realizzazione di strutture diurne, attuare nuove politiche abitative e valorizzare l'uso di nuove tecnologie per ampliare i margini di libertà ed autonomia delle persone;
- Accanto ad una politica volta a favorire la vita indipendente e a sostenere la domiciliarità con scelte abitative adeguate, la Regione Piemonte ha – altresì – individuato tra le sue priorità programmatiche sia la definizione delle prestazioni essenziali da assicurare alle persone più fragili, che la creazione di nuovi posti letto per anziani non autosufficienti al fine di ridurre le liste di attesa tuttora esistenti in taluni ambiti territoriali;

CONSEGUENZE

- La Giunta Regionale vuole promuovere la realizzazione di nuovi posti letto RSA e RAF, definendo gli indirizzi ed i criteri per accedere alle risorse economiche all'uopo stanziare nel Bilancio regionale.
- Permangono tuttora sul territorio regionale presidi socio-sanitari dotati di semplice registrazione o in possesso di autorizzazione al funzionamento a regime transitorio, per i quali è necessario attuare sostanziali interventi di ristrutturazione immobiliare al fine di adeguarli agli standard qualitativi emanati nel frattempo dalla Regione;
- Tra questi sono presenti in misura significativa, in termini di titolarità all'esercizio della funzione socio-assistenziale, strutture pubbliche in capo ai Comuni o alle Aziende Sanitarie Locali nonché gli Enti di assistenza e beneficenza (pubblici e privatizzati) e gli enti religiosi che sono più fortemente radicati e riconosciuti nel tessuto sociale di appartenenza;
- In base ai dati elaborati dal Settore regionale "Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi" è possibile individuare quali di queste aree necessitano di una maggiore attenzione per conseguire un adeguato equilibrio tra domanda e offerta: in situazione di particolare carenza di strutture appare la città di Torino;
- Viene quindi promossa mediante l'erogazione di specifici contributi, ai sensi dell'art. 37 L.r. 1/2004, la realizzazione della rete delle strutture sociali, socio assistenziali e socio sanitarie a ciclo residenziale con l'obiettivo del riequilibrio territoriale dell'adeguamento agli standard definiti dalla normativa vigente e della realizzazione di servizi innovativi.
- La succitata L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 prevede, all'art. 37 – comma 4 – che la Giunta Regionale, avvalendosi di risorse proprie, definisca i programmi per la promozione degli interventi.

FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. perseguire l'obiettivo prioritario di realizzare nuovi posti letto per anziani non autosufficienti (almeno n. 20 posti letto in nuclei RSA e RAF a regime definitivo), mediante la trasformazione di nuclei RAA, RAB, RA, in nuclei RSA o RAF a regime definitivo;
2. rivolti all'adeguamento dei nuclei residenziali per anziani non autosufficienti, mediante la ristrutturazione di nuclei RSA e RAF in possesso di autorizzazione in regime transitorio per l'ottenimento degli standard strutturali previsti a regime definitivo;
3. prevedere la ristrutturazione di presidi esistenti anche mediante la realizzazione di modesti ampliamenti strutturali unicamente per adeguare a regime definitivo i nuclei residenziali ed i relativi servizi generali, collettivi, sanitari ed ausiliari della struttura.
4. prevedere anche le eventuali forniture di arredi necessarie per rendere funzionali e funzionanti i nuclei residenziali di nuova istituzione.

BENEFICIARI

- devono essere proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento o dell'area su cui dovrà essere edificato il presidio; oppure
- devono essere gestori del presidio socio-assistenziale ed avere una disponibilità ventennale dell'immobile oggetto dell'intervento o del sito su cui si intende erigere la nuova struttura, se soggetti diversi dal proprietario;

Possono essere beneficiari del contributo regionale:

1. Comuni singoli o associati
2. Azienda Sanitarie Locali
3. Consorzi socio-assistenziali
4. Enti assistenziali pubblici (IPAB)
5. Enti assistenziali di diritto privato (IPAB privatizzate in Fondazioni o Associazioni)
6. Enti religiosi;
7. Cooperative sociali.

NB:

Sulla base delle istanze pervenute, sarà redatta una graduatoria per ognuno dei 13 ambiti territoriali corrispondenti alle attuali AA.SS.LL utilizzando una ponderazione dei criteri di seguito indicati.

- tipologia dei presidi in relazione ai regimi autorizzativi in possesso alla data del presente atto (massimo 15 punti assegnando:
- 15 p. alle strutture in possesso di autorizzazione al funzionamento come RA, RAB e RAA ai sensi della DGR 38/92;
- 10 p. alle strutture in possesso di registrazione o di mantenimento autorizzativo ante DGR 38/92;
- 5 p. alle strutture in possesso di autorizzazione al funzionamento RAF o RSA in regime transitorio;
- 1 punto alle strutture in possesso di autorizzazione al funzionamento RAF o RSA in regime definitivo);
- equilibri territoriali in relazione alla percentuale del numero di posti letto disponibili rapportati alla popolazione ultra65enne residente nell'ASL di competenza – come da Tabella A allegata al presente provvedimento – (massimo punti 10 assegnando:
- 10 p. per % inferiore o pari a 2;
- 7 p. per % comprese tra 2,01 e 2,50;
- 4 p. per % comprese tra 2,51 e 3;

- 1 p. per % > 3,01);
- tipologia dei soggetti che hanno presentato istanza, privilegiando i soggetti pubblici (comuni, aassll, consorzi socio-assistenziali ed IPAB pubbliche) rispetto agli altri soggetti richiedenti più sopra individuati (massimo 5 punti assegnando:
- 5 punti ai soggetti pubblici, indicati ai precedenti punti dall'1 al 4 compresi dell'elenco dei possibili soggetti beneficiari;
- 3 punti ai soggetti privati, indicati ai precedenti punti dal 5 al 7).

CONDIZIONI

- L'ASL e l'Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, nei cui ambiti territoriali si colloca l'intervento proposto dovranno entrambi dichiarare, con singoli formali atti adeguatamente motivati, se l'intervento è nella sua interezza necessario per fornire risposta ai bisogni emergenti dal proprio territorio, tenendo anche conto della necessità e della opportunità di ricondurre sul territorio medesimo persone già collocate in presidi presenti in altre zone. E' da rilevare l'importanza che rivestono i suddetti pareri nel procedimento amministrativo, anche in considerazione degli impegni finanziari a carico dell'Azienda Sanitaria Locale per lo svolgimento delle attività a rilievo sanitario.
- Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le competenti Direzioni regionali "Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia" e "Sanità" verificheranno l'effettiva necessità dell'intervento proposto, avvalendosi dei predetti pareri espressi dall'ASL e dall'Ente gestore, tenendo conto di quanto previsto dalla programmazione regionale in materia anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 ter del D.Lgs n. 229/99.
- L'ammissione al contributo sarà disposta con determinazione dirigenziale con indicazione dell'ammontare del contributo per ciascun presidio e fino alla concorrenza delle somme disponibili a bilancio, con il seguente criterio di progressione iterativo:
 - sarà assegnato il contributo alla prima istanza classificata in ognuna delle 13 graduatorie.
 - La scelta della priorità di intervento avviene privilegiando le aree territoriali (ASL) che presentano il minor rapporto posti letto/ popolazione ultra 65-enne, come risulta dalla Tabella A.
 - L'entità del contributo erogabile sarà determinato nella misura massima del 95% dell'importo dei lavori a base d'asta (compresi gli oneri per la sicurezza) desumibile dal Quadro Economico di progetto e dal 45% dell'importo netto delle eventuali forniture di arredi, desumibili dalle somme a disposizione dell'Amministrazione contenute nel medesimo Quadro Economico di spesa.

LA DISPOSIZIONE

- sono approvati gli indirizzi ed i criteri come in premessa definiti – ivi compresa la Tabella A allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale – per l'ammissibilità dei contributi per la realizzazione e l'adeguamento di posti letto per anziani non autosufficienti (nuclei RSA e RAF);
- è demandata agli uffici della competente Direzione regionale la predisposizione dei provvedimenti attuativi occorrenti;
- è stabilito re per il presente programma di finanziamento una dotazione finanziaria di complessivi Euro 8.143.687,56

PUGLIA

REG. REG.LE 1 dicembre 2008, n. 27 Modifiche al “Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi sanitari e socio-assistenziali”. (BUR n. 189 del 5.12.08)

Art. 1

Modifiche all'art. 1 "(Oggetto)" del Reg. Regionale n. 10/2008

1. L'art. 1 del Regolamento Regionale n. 10/2008 è così sostituito:

- "1. Il presente Regolamento esente dall'obbligo di notificazione (di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, disciplina gli aiuti agli investimenti per la realizzazione, l'adeguamento o l'ammodernamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio sanitari e sanitari territoriali.
2. La gestione del regime di aiuto è di competenza della Regione Puglia – Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità (di seguito Regione Puglia) e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria."

Art. 2

Modifiche all'art. 2 "(Soggetti beneficiari)" del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All'art. 2 il comma 1 è così modificato:

"1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Regolamento le Piccole e Medie Imprese e le altre organizzazioni private non profit che realizzano gli investimenti di cui all'art. 1, in forma singola o associate anche in associazioni temporanee di scopo."

2. All'art. 2, il comma 3, lettera a) è così modificato:

"a) essere regolarmente costituiti, essere iscritti nel Registro delle Imprese e/o nel REA, per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari, ed avere partita iva;"

3. All'art. 2 è aggiunto il seguente comma 6:

"6. I soggetti beneficiari si impegnano, nel caso di convenzionamenti con il sistema pubblico dell'offerta, a stipulare convenzioni che determinino tariffe per il destinatario finale pari al costo/utente al netto degli ammortamenti relativi agli attivi materiali e immateriali del piano di investimento oggetto dell'agevolazione."

Art. 3

Modifiche all'art. 5

"(Tipologie di investimenti agevolabili)" del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All'art. 5, comma 1, alla lettera b) è eliminato il termine "altre".

2. All'art. 5, comma 1, la lettera c) è così sostituita:

"c) programmi di realizzazione, ammodernamento, ampliamento di strutture sanitarie territoriali per la prevenzione, la diagnosi e la cura, di strutture terapeutico-riabilitative comunitarie a ciclo diurno – h12 e a ciclo continuativo – h24, di centri di eccellenza per la cura integrata e l'accoglienza sociosanitaria delle persone con disagio psichico, con disabilità psico-sensoriali e/o fisiche con strutture a ciclo diurno – h12 e a ciclo continuativo – h24;"

3. All'art. 5, comma 1, è aggiunta la lettera d) come di seguito riportata:

"d) iniziative e interventi di carattere sperimentale, che mutuino buone pratiche ed esperienze innovative già realizzate in altri contesti regionali, in termini di progettazione e implementazione di servizi o strutture socioeducative e socioassistenziali, purché strettamente ancorate al fabbisogno e alla domanda derivante dal contesto regionale e locale di riferimento, volte a:

a. promuovere l'esigibilità dei diritti sociali dei soggetti svantaggiati e dei loro nuclei familiari, con specifico riferimento al diritto ad una vita dignitosa, al diritto al lavoro e all'istruzione, al diritto alla

salute e alla casa,

b. promuovere l'inclusione sociale e sociolavorativa di specifici target di individui e nuclei familiari portatori di bisogni sociali (diversamente abili, donne sole con figli, donne e bambini vittime di abuso, violenza e tratta, minori e giovani che vivono in situazione fortemente a rischio di devianza, immigrati e neocomunitari, persone in condizione di povertà estrema, persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ovvero a misure alternative alla pena),

c. sensibilizzare e informare correttamente le comunità locali e i target mirati delle opportunità e delle condizioni di accesso ai servizi, nonché delle modalità per l'esigibilità dei diritti sociali.”

4. All'art. 5 il comma 2 è così sostituito:

“2. I programmi di investimento possono prevedere anche servizi di consulenza per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale secondo le norme UNI-ISO 9000, per la certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000, e le altre riconosciute a livello comunitario, la progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale, se funzionalmente collegate all'investimento infrastrutturale proposto.”

5. All'art. 5 il comma 4, è così sostituito:

“4. Uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.”.

6. All'art. 5 il comma 5, è così sostituito:

“5. Il programma d'investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella Regione Puglia e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento di un'attività tra quelle ammesse dal presente Regolamento.”

7. All'art. 5 il comma 6 è così sostituito:

“6. Non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:

- non presentino requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, per le strutture sociali e sociosanitarie, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati nell'ambito di una sperimentazione secondo quanto previsto dall'art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento e dai regolamenti nazionali e regionali in materia di strutture sanitarie;
- siano già risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità.”

Art. 4

Modifiche all'art. 6 “(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)” del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All'art. 6 il comma 2 è così sostituito:

“2. La agevolazione massima concedibile per progetto e per impresa non potrà superare l'importo di E. 3.000.000,00”.

Art. 5

Modifiche all'art. 7 “(Spese ammissibili)” del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All'art. 7 il comma 2 è così sostituito:

“2. Le spese in attivi materiali riguardano:

- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
- b. opere murarie e assimilate;
- c. infrastrutture specifiche aziendali;

- d. mezzi mobili targati ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione del servizio ovvero alla funzionalità e accessibilità della struttura oggetto di agevolazione;
- e. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;
- f. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- g. acquisto di brevetti, licenze, know – how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.”

2. All'art. 7 il comma 5 è così sostituito:

“5. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, devono inoltre essere, ove previsto per legge, regolarmente iscritti negli albi professionali per i rispettivi rami di attività.”

Art. 6

Modifiche all'art. 8 “(Modalità di ammissione all'agevolazione)” del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All'art. 8 il comma 4 è così sostituito:

“4. Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.”

Art. 7

Modifiche all'art. 12

“(Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa)” del Reg. Regionale n. 10/2008

1. All'art. 12 il comma 4 è così sostituito:

“4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione Puglia, ove risulti, tra l'altro, che:

- a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
- d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura), per il programma di investimenti finanziato;
- f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.”

TUTELA DEI DIRITTI

CALABRIA

L.R. 16.10.08, n. 31 – Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura (BUR n. 20 del 16.11.08)